

E S A M E

POLITICO-LEGALE

DE' DIRITTI,

E delle Prerogative

DE' BARONI

DEL

REGNO DI NAPOLI

DI

ANGELO MASCI.



IN NAPOLI MDCCXCII,

NELLA STAMPERIA SIMONIANA.

*Con licenza de' Superiori.*



*Diffimulare non possumus, ut sine acerbitate  
belli rebus suis exuantur oppressi, & illi ma-  
gis pereant, qui Reipublicæ parere festinant.*

*Teodorico presso Cassiodoro Variar. lib. II.*

*ep. 24.*

## DISCORSO PRELIMINARE.



L' famoso editto dell' Imp. della China *Vou ti* figlio e successore di King ti mi fa strada all' introduzione di questo discorso .

*Sopra tutto io aspiro a far fiorire l' agricoltura , e a non porre negl' impieghi se non persone , che ne sian degne . Per eccitare gli altri col mio esempio , io lavoro la terra . Onoro quelli , che si distinguono in questa fatica , e perciò tengo spesso degl' Ispettori nella campagna . Io m' informo con gran cura de' poveri , degl' orfani , e delle persone abbandonate . Finalmente io penso incessantemente ai mezzi di rendere il mio Regno plausibile col rendere i miei sudditi virtuosi , e contenti . Cid non ostante non posso dire di esservi riuscito . Le stagioni sono irregolari , l' aria è corrotta , le malattie regnano , muore una quantità di persone , i miei popoli periscono , e non so a che attribuire queste disgrazie . Proverrebbe forse cid dall' esservi ancora , malgrado le mie buone intenzioni , mescolata qualche cosa di cattivo fra quelli , che ho messi in carica ? Per essere ajutato in un' esame si*

*necessario e sì difficile , ho fatto cercare e venire da tutte le parti un buon numero di persone di credito .*

*A voi dunque , o Grandi dell' Impero , a voi dico in generale , e a ciascuno di voi in particolare è indirizzata questa dichiarazione . Noi v' ordiniamo strettamente d' esaminare con attenzione quello , che vi può esser di difettoso nel Governo . Se mai s' allontana dalla saggia antichità , vedete se nasce da ragione o da negligenza . Comunicateci le vostre riflessioni . Esponeteci que' mezzi , e quelli espedienti che voi giudicate opportuni . Nel distendere che farete sopra tutto questo una memoria esatta , noi v' ordiniamo espressamente di badare a due cose 1. di non pensare a far pompa di belle parole , ma d' insistere principalmente sopra quello che convien fare , 2. che nè il rispetto , nè il timore v' impediscano di parlare con libertà (1) .*

Questi erano i sentimenti di quel savio Imperatore ; e l' ottimo Ferdinando IV. ha già in tanti rincontri dato a vedere di non altrimenti pensare . E poichè i mali , che allora affliggeano la China , sono gl' istessi che  
og-

(1) Du Halde tom. 2.



v  
oggi , non ostante le vigilantì cure del pio Sovrano , fan squallide le nostre Provincie , perciò animato io dal desiderio di giovare all'umanità , e dal zelo per lo bene della propria Nazione , posto da parte ogn' interesse , o ambizione , presento al giudizio del pubblico questo ; qualunque sia , libricciuolo .

Le miserie son certe , le cause s' ignorano . Quantunque però molto si sia scritto , e molto si sia detto intorno a questo punto interessantissimo , tuttavia quando seriamente si voglia entrar nell' esame , non altronde dovraffi , almeno per la massima parte , ripeter l' origine de' mali , che dalla cattiva ripartizion de' terreni . Se questi son oggi tutti ridotti in potere delle mani morte , cioè de' Baroni , e delle Chiese , dov' è che il Cittadino possa avere i fondi della sua sussistenza ? dov' è che possa con affezione impiegare la sua industria ? dov' è in somma che possa godere pacificamente , e con diletto de' frutti delle sue fatiche ? Sono incredibili le vessazioni , gli spogli , le scorrerie , le imposizioni , che le nostre Provincie soffrivano nel IX. e X. secolo non meno dall' Imp. di Costantinopoli , che dai Barbari ; eppure la proprietà  
a 3 de'

de' terreni alleniva allora, e compensava questi difagj (1).

Ma se una legge agraria per un' intiero Regno non è possibile di poter avere effetto; se una legge agraria non è da progettarsi per le pessime conseguenze che inevitabilmente produce; se una legge agraria nelle attuali miserie di quasi tutti gl' individui delle Provincie non può affatto produrre quel vantaggio che si desidera in di loro sollievo; qual rimedio efficace potrà rinvenirsi oggi che il male è arrivato all' eccesso?

Per comun parere de' savj nelle presenti circostanze non altro sembra a proposito che il rinvenire i mezzi di vantaggiare l' agricoltura. In un Regno dove le arti sono ancora nell'

(1) Nell' an. 871. i Saraceni *saccheggiarono la Calabria, cosicchè restò deserta come nel diluvio* (Erchempert. §. 35.); indi le continuate scorrerie di Olkbeck rapportateci dal Monaco Arnolfo non permisero agli abitanti di detta Provincia di potersi rimettere, fino che nell' an. 922. le truppe dell' istesso Olkbeck unite colle forze del Califo di Africa la misero a sacco ed a fuoco. Nondimeno cessati alquanto quest' infortunj, fra breve tempo arrivò quella ad un grado di ricchezza, che anche a di nostri farebbe stupore. Nell' an. 977. avendo Geber figlio dell' Empir Chbir di Sicilia saccheggiato Cosenza, Catanzaro, e sette Casali, di solo oro, argento, e moneta raccolta e mandata al padre, vi trovò la somma di un milione di ducati, oltre di quello che fu diviso all' esercito, che si dee credere altrettanto, ed oltre di quel che naturalmente non cadde nelle mani de' predatori. Vedi il *Codice Arabo-Siciliano* tom. 2. pag. 535. 537. e 541.

nell'infanzia, in un Regno dove il commercio è tutto passivo e pieno di svantaggi, in un Regno di fertili territorj ricchissimo, v'è altra sorgente, che questa, onde possa felicitarsi?

Fino che i terreni in vaste tenute staranno presso le mani morte, niuna migliorìa è sperabile nell'agricoltura; ed il saggio Governo di Ferdinando IV. persuaso di tale verità già incomincia a prender le misure per ovviare a quest' inconveniente. Ma siffatte operazioni, perchè si rendano proficue, han bisogno di tempo, e di una maggiore comodità, e più diffusa tra tutti i privati individui delle Provincie; intanto per gli mali urgenti fa d'uopo anche di presentanei ripari. Se dunque l'agricoltura non può avere un pronto sollievo colla diminuzione della vaste tenute delle mani morte, dee almeno rinvigorirsi 1. col togliere i tanti ostacoli che avviliscono il colono, 2. col procurare le dovute sovvenzioni alle indigenze di lui.

Tali ostacoli non sono che i dritti e le prerogative Baronali. Queste infatti son quelle, che nel mentre empiono il Barone di vane idee, e d'insulsi pregiudizj, lo rendono tiranno di se stesso, e tiranno de' suoi  
con-

### VIII

concittadini ; ed ecco scissi perciò gl' interessi tra il proprietario , ed il coltivatore . Queste son quelle , che han suscitato nel Regno un certo spirito di affezione pel viver civile ruinoso per le famiglie , ruinoso per l' agricoltura : si abbandona di leggieri la campagna , quando si vede , che l' uomo dabbene addetto a questa è più soggetto alle vessazioni provenienti da detti dritti e prerogative . Queste in somma son quelle , che abbattano il coraggio de' coloni , spegnono in essi l' affezione al travaglio ed all' industria , ed ingojano i miserabili prodotti de' loro sanguinosi sudori .

La sovvenzione dovuta dal proprietario al colono indigente par che venga prescritta dall' istesso dritto naturale ; ad ogni modo le leggi coattive non sono a proposito , nè possono mai produrre l' effetto desiderato . i premi piuttosto , e l' emulazione farebbero efficacissimi mezzi a far ottenere l' intento . Ma potranno mai indursi i Baroni a sovvenire gli abitanti de' Feudi , se i loro interessi sono opposti agl' interessi di questi ? L' opposizione appunto proviene dai sopramenzionati dritti e prerogative . Allora dunque produrrà utile effetto il rimedio della sovvenzione, quan-

quando i Baroni arriveranno una volta a persuadersi, che tutte le prerogative, e dritti, che presentemente godono, sono mere usurpazioni; che le stesse prerogative, e dritti, i quali sembrano far la loro ricchezza, non sono che la principal causa della loro miseria; che la virtù, che più in loro dee risplendere, è la generosità; che finalmente sempre è guadagno il secondar la giustizia.

Ecco dunque il fine di questa operetta. Io mi son affaticato di provare l'ingiustizia de' pretesi dritti e prerogative Baronali, e mi lusingo di non aver fatta cosa discara a questo nobile ceto (del quale giustamente ne sono rispettoso); poichè desso s' impegna a sostenerle, solo perchè le stima giuste, solo perchè le stima indifferenti ai popoli; ma al contrario riedendosi dell'ingiustizia, si farà un dovere non solo di astenersi dalle liti, ma anche di rigettare spontaneamente cotali abominazioni; e ricredendosi dell'oppressione, che cagionano ai Cittadini, toccherà colle proprie mani, che non altronde nasce la sua miseria che dall'avvilimento di questi.

A voi dunque, o Grandi Baroni del Regno, a voi è serbata la sorte di felicitare le abjettate Provincie. Abbandonate le vane  
pre-

prerogative, astenetevi degl' ingiusti dritti, sovvenite i poveri de' vostri Feudi, e questi faranno splendida la vostra fortuna. Ah! che il popolo mai sempre riconoscente di tali generosità benedirà la mano che l' ha sollevato dalla povertà e dalla depressione; e troppo felice di piacere a siffatti Benefattori, non diverrà più ricco, che per prestar loro le sue ricchezze.

Molti de' nostri Scrittori, e particolarmente gli Avvocati, spesso in ispiegando i dritti e prerogative Baronali di questo Regno han fatto uso delle dottrine degli Oltramontani; ma oh quanto sono usciti dal dritto sentiero! i Feudi nostri non sono più antichi dell' XI. Secolo; i Feudi nostri traggono la loro origine da una Potenza già stabilita in regolata monarchia (mentre l' anarchia de' primi Normanni cessò fra breve tempo); i Feudi nostri finalmente non han niente per dritto se non quel che le leggi han loro accordato. All' incontro i feudi della Germania, e della Francia sono antichissimi, e nati tra le rivoluzioni; non una potenza regolata gli ha stabiliti, ma la guerra, la forza, ed il capriccio; finalmente non altre leggi che il dispotismo de' Commilitoni ha servito loro  
di

di norma (1). Per questo motivo intento io unicamente al bene della Nazione, ho procurato di esaminare l'attual sistema feudale non solo secondo i dettami della Politica, ma anche secondo l'istoria e la vera giurisprudenza di questo Regno: non adempito o no a questo mio desiderio, farà del pubblico di deciderlo; ma i miei voti sono, che altri con più felici talenti, e con più vaste cognizioni perfezionino questi disegni.

CAP.

(1) V. Mably *Observations sur l'histoire de France* lib. 3.







## C A P. I.

*Stato delle nostre Provincie prima del Re  
Ruggiero.*

### POPOLAZIONE.

I. **L**A più bella e florida Regione dell' Europa , che nella sua origine godè di una placida , e felice libertà , che dopo perduta la libertà , tuttocchè serva di Roma , ebbe però il piacere di esser la dominante dell' Universo , che per lo spazio di più secoli raccolse nel suo grembo le belle arti , il buon gusto , le ricchezze , e quanto l' umana ambizione può desiderare , questa regione col corso delle umane vicende divenne il bersaglio degl' infortunj , e delle miserie . E' l' Italia , di cui io parlo , che dopo la caduta del Romano Impero , i Barbari , le pestilenze , le catastrofi della natura , e mille altri deplorabili casi par che l' avessero presa di mira per totalmente distruggerla .

II. Le continue guerre sotto gl' Imperatori  
Avea-

aveano anche prima della venuta de' Barbari quasi esaurita l'Italia non meno di soldati, che di abitanti. Sopraggiunsero questi mostri dell'uman genere, ed abbiain memoria delle loro invasioni sulle nostre Provincie fin dai principj del quarto secolo (1). Indi Alarico portò seco il devastamento e la stragge (2), lasciando le Città, e le campagne spopolate, e deserte (3). Genserico Re de' Vandali occupò l'Africa; e la perdita di questa Provincia, che sosteneva l'Italia di vettovaglie (4), fu causa di sentirsi spesso la fame nelle nostre regioni. Genserico istesso colle sue formidabili armi inondò la Campania, distrusse quanto gli si fece avanti, ed appena due sole Città, Napoli, e Cuma, restarono in piedi (5).

III. Lo stabilimento degli altri Barbari nell'Italia sotto Odoacre incominciò in qualche maniera a ripopolarla; ma dopo la venuta di Teodorico, che abbattuti gli discacciò,

(1) Zosim. *lib. 2. p. 93. 94.*

(2) Jornand. *de reb. Get. cap. 30.*

(3) L. 2. 7. 12. *Cod. Theod. de indulgent. debitor.*

(4) Gothofr. *ad C. Theodos. l. 13. de annona & tribut.*

(5) Procop. *de bell. Vandal. lib. 1. cap. 5.*

Const. Porph. *de administ. Imp. cap. 27.*

*Hist. Miscel. lib. XIV. Rer. Ital. tom. 1.*

ciò, non rimase di quelli che un miserabile<sup>3</sup>  
avvanzo .

V. Ma cambiò di aspetto, l'Italia sotto il felice governo di Teodorico: si ripopolò per mezzo de' Goti, e le desolate campagne si videro rifiorire per mano dell'industre agricoltore.(1). Anzi avendo quel Principe ricoverata una moltitudine di Alemanni, che sfuggivano il nuovo giogo di Clodoveo, accrebbe anche per questo mezzo la popolazione (2).

V. Era però scritto ne' fati, che non dovea l'Italia godere per lungo tempo di simile prosperità. Le guerre suscitata da Giustiniano per espellere i Goti, e continuate fino a Teja, l'espulsione de' Goti medesimi, e degli altri Barbari sotto il governo di Narsete, la pessima carestia dell'an. 538., seguita da un'epidemia mortale (3), le desolanti pestilenze dell'an. 566., e 590. (4), ed il diluvio dell'an. 589. (5), spopolarono quasi intieramente questa Regione.

VI. Nè qui cessarono i mali. Vennero i Longobardi, e quantunque il loro infinito

A 2

nu.

(1) Ennod. *lib. 9. ep. 23.*

(2) *Id. Panegy. Theodorici.*

(3) Procop. *de B. G. lib. 2. cap. 26.*

(4) Paul. Diac. *lib. 4. cap. 4. & 15.*

(5) *Id. lib. 3. cap. 23.*

numero avesse dovuto rimpiazzare le perdite soprariferite, pure non produsse che maggiori disastri. Con barbara ed inumana politica dov'essi voleano stabilirsi tutto distruggevano, città, chiese, abitanti: e quindi le popolazioni rimanevano estinte (1), non potendo il numero de' Longobardi, tuttocchè grande, coprire le campagne deserte.

VII. Né le Regioni soggette al Costantinopolitano Imperatore furono esenti da questi mali: le continue vessazioni, che i Greci inferivano ai loro sudditi Italiani, ora per sostenere le guerre coi Longobardi, ora per riparare al vacillante Impero, ed ora per pagare il tributo a' Longobardi medesimi (2), le avean ridotte in uno stato non meno miserabile di quello delle altre Provincie.

VIII. Verso i principj del nono secolo era già cessato il furor longobardico, essendosi questi Barbari familiarizzati cogli Italiani, e resi più culti; ma ecco aprirsi un'altra nuova orribile scena. Gli esterminj, le desolazioni, e le rovine portate da' Saraceni chi potrebbe narrarle? non bisogna che dare un' oc-

(1) Gregor. M. *Dialog. lib. 3. cap. 38.*

(2) Paul. Diac. *lib. 4. cap. 33.*

occhiata agli Scrittori di que' tempi, <sup>5</sup> per vedere, che infinite sono state le scorrerie, ed innumerabili le devastazioni. Le città, ville, e campagne della Puglia, e del Sannio furono totalmente distrutte (1); la Calabria restò deserta come nel diluvio (2); e nella Campania, priva già di abitanti per lo furor Saracenico (3), i fertili territorj divennero boschi, e nido di fiere (4).

IX. Sopravvennero i Normanni, e questi sebbene umani, e benigni, non però cessaron di esser conquistatori, che colle straggi, e coll' armi dovean farsi la strada alla loro situazione. Ancorchè non si presti tutto il credito ad Ermanno Contratto, che descrive la barbarie di quelli (5), pure dagl'istorici abbiamo bastanti argomenti a restar persuasi de' gravi danni da essi ne' primi tempi recati (6).

A 3

X. L'a.

(1) Erchempert. §. 20. & 29. ap. Peregrin. tom. 1.  
Anonym. Salernit. cap. 66.

(2) Erchem. §. 35.  
Chron. Cav. an. 948.

(3) Chron. Comit. Cap. ap. Peregrin. tom. 3.

(4) Erchemp. §. 51.

(5) *Normanni viribus adaucli indigetes bello premere ceperunt, injustum dominatum invadere, hereditibus legitimis castella, predia, villas, domus, uxores etiam, quibus libuit, vi auferre, res Ecclesiarum diripere, postremo divina & humana omnia (prou vi plus poterant) jura confundere.*

(6) Malater. lib. 1. cap. 10. & seqq.  
Falcon. Benevent. an. 1113.

X. L'anarchia, che fra' Normanni istessi regnò per più tempo, fu anche cagione di continue guerre, e per conseguenza di desolazioni, e di minorazione di gente (1).

XI. Dalla descrizione fatta fin' ora si vede quanto scarfa esser dovea la popolazione nelle nostre Provincie prima che Ruggiero le unisse sotto il suo dominio. Per questo, e non per altro motivo immensi territorj incolti, e boscosi per mancanza di uomini, cederono al Principe, il quale poco conscio de' veri interessi di Stato, e solo intento a seguir le massime de' suoi tempi, donandogli alle Chiese, e convertendogli in feudi, portò nel Regno un mostruoso sistema, ch'è stato, e farà sempre di rovina a' Sovrani, e a' sudditi.

Do-

(1) Ab. Telefin. *lib. 1. cap. 1.*

XII. **S**otto gli Eruli , e sotto i Goti l' Italia non riconobbe che un solo Sovrano ; ma dopo che fu occupata da' Longobardi , porzione restò subordinata al Greco Imperatore , e porzione fu soggiogata da' Longobardi medesimi . L' estensione de' due rispettivi dominj fu varia ne' varj tempi secondo la fortuna delle armi de' due partiti , fino che a discapito di entrambi non surse l' altra Potenza de' Normanni .

XIII. Nella fine del X. e principj dell' XI. secolo i Greci signoreggiavano la Puglia , la Calabria , ed il littorale da Amalfi a Gaeta . E' d'avvertire però che sopra i Ducati di queste Città di Amalfi , Sorrento , Napoli , e Gaeta essi non esercitavano che un' ombra di dominio , perchè in sostanza le medesime eran libere , e per solo rispetto mostravano una tale quale dipendenza da Costantinopoli . Infatti da se eleggavano i loro Duchi (1) ; gli discacciavano quando piaceva (2) ; facevano

A 4 guer-

(1) Ubald. *Chronic.*

*Anonym. Salern. cap. 51.*

(2) Giannozz. *lib. 8. cap. 4.*

guerra, e pace a lor grado (1); e tutto ciò indipendentemente dall' Imperatore Costantinopolitano.

XIV. Nell' istessa guisa si governava buona porzione della Calabria, allora quando i Normanni portarono le loro armi in quella Provincia. Difatti in tutte le invasioni di Roberto Guiscardo non si vede fatta menzione di esserglisi opposto qualche Greco esercito: sempre i Calabresi han combattuto per li proprj interessi. E Goffredo Malaterra (2) non ci lascia da esitare su questo punto, ben rilevandosi dal suo discorso, che Bisignano si reggeva a Comune; imperciocchè altrimenti Pietro de Turra suo Cittadino in che maniera poteva esser primo sopra tutti, valendo in virtù, consiglio, e ricchezze (3)? in che maniera poteva trattare con Guiscardo gl' in-

(1) Erchemp. §. 10.

*Anonym. Salern. cap. 49. 54. 64. & 69.*

*Anonym. Cav. an. 835. & 837.*

*Capitulare Sicardi Principis Beneventi.*

*Chronic. Amalf. an. 837.*

*Chronic. Vulturens. an. 981.*

(2) *Lib. 1. cap. 17. & 18.*

(3) *Erat quippe idem Petrus ditissimus Civis Bisignanensis, sed & consilio, & virtute ceteris pollens, omnibus principabatur.* Questi casi non si osservano dove vi è il Sovrano, o il suo Officiale.



9  
gl'interessi della sua patria (1)? in che maniera finalmente era nella libertà de' Cittadini di arrenderli, o no a Roberto (2)? Nè solo Bisignano si governava in siffatta guisa: Cosenza, Martirano, e tutta la Provincia adjacente godevano la loro libertà; e la convenzione con Guiscardo di pagargli il tributo, e prestargli il servizio militare, con restar esse intanto nella libertà (3), che altro dinota se non che tutta quella Regione si governava a Comune, e l'Imp. di Costantinopoli non esigeva che un rispetto, ed un' apparente soggezione?

XV. Il resto di ciò che oggi compone il nostro Regno era dominato da' Longobardi, i quali per lo smembramento del Ducato Beneventano avean divise le Provincie fra loro. I Principi di Benevento, di Salerno, e di

(1) *Soliti autem erant multoties convenire hic, & Robertus Guiscardus, quasi ad placitum, de pluribus controversiis, quae inter suos eveniebant.* Dove vi è il Sovrano non trattano i sudditi le controversie.

(2) *Sed civibus non assentientibus, castrum minime reddere potuit.*

(3) *Quotidiano impetu laceffens (Guiscardus) Bisignanenses, & Consentinos, Marturianenses, & his adjacentem Provinciam, secum foedus inire coegit: tali videlicet pacto, ut castra sua retinentes, servitium tantummodo, & tributum persolverent, & hoc sacramentis, & obsidibus sponderunt.*

e di Capoa, avendo tripartito il dominio, e reso lo debole in tal maniera, diedero campo ai Proceri della loro parentela di ergersi in Signori indipendenti (1). Ancorchè però debilitati per tante divisioni, pure continuarono a godere un' assoluta Sovranità; e quantunque negli ultimi tempi avessero gl' Imp. d' Oc-

(1) Peregrin. Duc. Ben. *in antiq. Prov. an tribus.* p. 78.

Giannon. *lib. 8. cap. 3. in fin.*

Di tai Proceri vi era una quantità ben grande: Pellegriano in *Stem. Princ. Longobard.* annovera i Conti delle seguenti Città: Consa, Sessa, Isernia, Marsico, Sarno, Laurino, Lauro, Cajaza, Calvi, Venafro, Fondi, Teano, Marfi, Aquino, Caserta, Miniano, e Carinola; in *Stem. Longobardorum aliquot Princ. Salern.* annovera i Conti di Capaccio, e di Corneto. Vi eran anche i Conti di Chieti, Sora, Bojano, ed altri.

Non è però credibile, che tutti questi Signori fossero altrettanti Dinasti, come saviamente riflette il Consigliere Dragonetti nella sua erudita dissert. sull' *Origine de' Feudi ne' Regni di Napoli, e Sicilia part. 1. cap. 7. n. 19.*, ma nemmeno è in tutto vero ciò che questi assume dicendo, che erano meri feudatari de' Principi di Benevento, Salerno, e Capoa. Bisogna confessare la verità: i Longobardi non copobbero feudi; e de' Conti sopramenzionati alcuni furono in realtà Dinasti (il che non può mettersi in dubbio per l'istoria), altri furono semplici ministri del Sovrano col titolo di Conte. Non nego, che questi ministerj, che prima non erano che *ad nutum* del Principe, negli ultimi tempi si concessero a vita, ed indi anche per gli eredi e successori, cosicchè furono la principal causa dello stabilimento de' feudi; ma ciò non ostante ritennero la natura di Ministerj, nè vestirono quella di Feudi che sotto i Normanni.

d' Occidente tentato di signoreggiar sopra loro, ciò non pertanto servì solamente a riscuotere qualche tributo, non mai per averne un positivo dominio.

XVI. Questa molteplicità di picciole Dinastie introdotta da' Longobardi fu seguitata da' primi Normanni, i quali occupando la Puglia, se la divisero egualmente fra loro; e come Commilitoni, ciascuno domò sovraneamente la sua Contea, (1). Appena un rispet-

(1) Guilielm. Appul. lib. 1.

*Omnes conveniunt, & bis sex nobiliores,  
Quos genus & gravitas morum decorabit, & aetas,  
Elegere Duces: proventus ad Comitatum  
His alii parent; Comitatus nomen honoris,  
Quo donantur, erat. Hi totas undique terras  
Divisera sibi, ni fors inimica repugnet,  
Singula proponunt loca, quae contingere forte  
Cuique Duci debent, & quaque tributa Locorum:  
Hac ad bella simul festinans conditione.*

Ed in realtà dopo la conquista fecero la divisione convenuta, ed indipendentemente l' uno dall' altro governarono i loro Contadi. Dinasti furono i Conti di Loritello, Fondi, e Rupecanina *V. Peregrin. adnot. ad Anon. Cassin. an. 1155.* Dinasta fu il Conte di Conversano, *V. Malater. lib. 1. cap. 39.*, e tali anche furono i Conti di Avellino, Ariano, Matera &c. *V. Falcon. Benevent. an. 1119., ed ivi Peregrin.*

E' questo un punto d' istoria, che non può controvertirsi almeno per li primi Normanni; e l' istesso Sig. Dragonetti, che nella sopracitata sua *Diff. part. 1. cap. 8.* impugna Carlo Napoli pel suo erroneo sistema de' Commilitoni, non ha difficoltà con tutta la candidezza di esprimersi in questi termini nel n. 17.: *Quella uguaglianza dunque, che il Napoli tanto decanta essere stata tra i nostri condottieri Normanni,*  
fu

rispetto si ebbe per lo Capo, o Duce, ch'era il Condottiere nella guerra.

XVII. Ma tanti e così ristretti Dominj non producevan che continue scissure, inimicizie, e guerre; quindi vivendosi in una perpetua anarchia (1), era finalmente necessario, anzi indispensabile di unirsi tutti nella persona di un solo. E tanto appunto si fece da Roberto Guiscardo, e da Ruggiero suo nipote, che compì l'opera della Monarchia di questo Regno (2).

Tri-

*fu passeggera, e riguardò la sola partizione delle prime Terre conquistate, e divise secondo la convenzione passata tra Arduino, ed il Conte Rainolfo. Nè della medesima si fa menzione presso i tanti Storici di quel Secolo, anzi ci fanno i medesimi comprendere, che cessò ogni uguaglianza, quando quella valorosa nazione fece nelle nostre Regioni acquisti tali da potervi stabilire stato in forma di Principato.*

(1) Tutta l'Europa era allora in istato di sconvolgimento; per cui fu necessario trovar l'espedito della tregua di Dio, V. *Hist. Mediolan. lib. 2. cap. 3. ap. Murat. R. J. tom. 5.* Ma più che altrove faceva d'uopo nel nostro Regno; e per tal motivo Pascale II. R. P. in un Concilio tenuto in Troja obbligò i Proceri della Puglia a giurare di osservarla. Non ostante però il giuramento non fu osservata. Falcon. Benevent. *an. 1115.*, e Pietro Diac. *Hist. Cass. lib. 4. cap. 57.*

(2) Due passi, uno di Malaterra *lib. 1. cap. 18.*, l'altro di Ostiense *lib. 3. cap. 16.*, danno a Roberto l'onore di aver soggiogati tutti gli altri Proceri e Dinastie; e ciò combina col sistema del Sig. Dragonetti, di cui sopra si è fatta parola. Ma il Dottissimo D. Basilio Palmieri, oggi degno Caporuota del S. C., nel-

XVIII. **T**Re sono i fonti, onde le pubbliche rendite emanano: i terreni, le gabelle, e le capitazioni e servizj. Seguendo l'ordine del nostro assunto, parleremo partitamente, ma colla possibile brevità, di ciascuno di questi tre capi.

XIX. I terreni d'Italia soffrirono infinite vicende; ma checchè sia di ciò che avvenne ne' primi tempi de' Romani, l'ambizione de' quali tutto soggiogava, i terreni d'Italia negli ultimi tempi della Repubblica, e per li tre primi secoli dell'Imperio godono l'immunità (1); nè fu che verso la fine del terzo Secolo, quando incominciò a decadere il *diritto Italico*, che furono sottoposti a tassa (2).

XX. Odoacre impadronitosi dell'Italia; assegnò a' suoi Barbari la terza parte de' terreni.

nella *diff. Storico-Diplomatica intorno al R. Patronato sul Monastero di S. Benedetto di Conversano* nell'introduzione sostiene il contrario; cioè che Ruggiero, e non Roberto gli abbia domati. Checchè sia di tal questione, i precitati Dinasti furono in realtà soggiogati da quei Campioni; e ciò appunto il ben pubblico richiedea.

(1) L. 1., *de ult. ff. de cens.*

Ulp. *fragm.* 19. §. 1.

(2) C. *Th. sit. de indulgent. debitor.*

14  
 reni (1); ma questo non recò molto incomodo agl' Italiani indigeni, poichè per le guerre antecedenti vaste solitudini, ed immensi deserti non erano ad alcun padrone soggetti; ed ancorchè a qualche gran possessore si fosse detrimento recato, ciò non dovette esser troppo sensibile al Corpo intero della Nazione. Teodorico avendo discacciato quei Barbari, non gli riuscì malagevole di dividere a' Goti le stesse terre, senza punto toccare, e disgustare gl' Italiani (2). E quindi Ennodio dice (3), che Teodorico lasciò gl' Italiani possessori delle loro terre liberi, ed indipendenti da' Goti, e volle, che i Goti possedessero i loro nuovi dominj indipendentemente dagl' Italiani.

. XXI. Intanto queste divisioni riguardavano il comodo de' privati, non già del pubblico; sicchè per lo sostegno de' pubblici pesi si seguì tanto sotto Odoacre, che sotto Teodorico il sistema delle Romane imposizioni. Furono tassati i terreni de' particolari sotto Teodorico; e presso Cassiodoro si leggono i

(1) Procop. *de bell. Goth.* lib. 1. cap. 1.

(2) *Id. ibid.*

(3) *Lib. 9. ep. 23.*

no i vettigali *tertiarum*, *binorum*, & *ternorum* (1).

XXII. Sotto i Longobardi la sorte d'Italia fu ne' primi tempi ben dura. Morto Alboino già stato Conquistatore, il di lui successore Clefi incominciò ad imperversare verso i più potenti Italiani, uccidendo alcuni, altri esiliando (2). Dopo la di costui morte rimasero i Duchi, i quali eretti in assoluti Dinasti, essendo molti, e per conseguenza impotenti a sostenersi, pensarono non altrimenti che colla tirannia render stabile il loro dominio; e quindi spogliarono chiese, distrussero città, desolarono popoli, soggiogando così la massima parte d'Italia; finalmente uccisero molti de' Nobili Romani, e fecero gli altri tributarj, coll'obbligo di corrispondere la terza parte de'

(1) Da Cassiodoro si rileva indubitabilmente una certa distinzione tra i tributi *tertiarum*, *binorum*, & *ternorum*; ma se questa distinzione fosse per ragion del luogo, o perchè fossero differenti tributi, è molto oscuro. Du-Change in v. *tertia* vuole, che per tale parola non s'intendeva la terza parte de' frutti, ma il semplice terratico, che soleva esser vario secondo la qualità del terreno; e crede, che l'istesso era per rispetto ai *hini*, e *terni*, ma che le *terze* eran dovute dagl' Italiani, e le *bine*, e *terne* da Goti.

(2) Paul. Diac. *lib.* 2. *cap.* 32.

de' frutti delle loro terre (1).

XXIII. Credono alcuni (2) esser stata questa l'epoca fatale per gl' Italiani indigeni ridotti tutti in servi della gleba, supponendo, che nel citato luogo Paolo Diac. per *tributarij* intenda *ascrittizj*. Ma pur troppo lungi dal vero si aggirano i seguaci di tal' opinione; imperciocchè la disposizione de' Duchi fu temporanea, nè oltrepassò i primi anni del Regno di Autari (3); anzi non fu generale, mentre le Città, che già da Alboino eran state conquistate (come appunto è da credere per le nostre Provincie (4)) restarono esenti da

(1) *Id. ibid. His diebus multi Nobilium Romanorum ob cupiditatem Ducum interfecti sunt; Reliqui per hostes divisi, ut tertiam partem suarum frugum Longobardis persolverent, tributarii efficiuntur.*

(2) V. Grimald. *annal. tom. 3. ep. 2. p. 147.*

(3) Paul. Diac. *lib. 3. cap. 16. Erat sane hoc mirabile in Regno Longobardorum (parlando di Autari), nulla erat violentia, nullae struebantur insidiae. Nemo aliquem injuste angariabat, nemo spoliabat. Non erant furta, non latrocinia, unusquisque quo libebat, securus sipe timore pergebat.*

Murat. *diff. 21. in prin. Tam Romani (antiqui scil. Italiae incolae) quam Longobardi, unus populus effecti sunt, & quum Romani primis novi Regni annis, Paulo teste, tertiam partem suarum frugum Longobardis persolvere cogerentur, tempore progrediente sublatum fuit inter utramque gentem discrimen, ita ut omnes paribus tributis forent obnoxii.*

(4) P. Caracciolo *In Propileo ad quatuor chronolog.*



da siffatte vessazioni (1). Vi furono, è vero, presso i Longobardi i servi della gleba, ma questi avean la loro origine da' Romani stessi (2), ed appartenevano egualmente ai particolari che al pubblico (3); e quindi ne' tempi di cui parliamo gli vediamo in uso tanto presso i Longobardi, che presso gli altri popoli Italiani a lor non soggetti (4).

XXIV. Da tutt' altro dunque che da tale pretesa general servitù cavarono i Longobardi le pubbliche rendite. Questi non si sa se per mala politica, o per dura necessità, mutarono il sistema sino allora praticato delle pubbliche imposizioni. Tributi generali sulle terre non pare che abbiano esatto (5). Vi erano le Corti, i boschi, ed i poderi del Principe, che amministrati da Gastaldi, colle loro rendite supplivano ai bisogni dello

B

sta-

(1) Paolo Diac. nel citato *lib. 2. cap. 32.* espressamente lo dichiara, dicendo: *exceptis his regionibus, quas Albuin cepervat.*

(2) *C. de agricolis, & censitis.*

(3) Si veggano i varj diplomi rapportati dal Murat. nelle *diff. 13. 14. e 15.*

(4) Vedi i trattati di pace tra i Principi di Benevento, ed i Napoletani, rapportati da Camillo Pellegrino.

(5) Murat. *diff. 19. italiana in princ.*

18  
 stato (1). Da questi fondi ne uscivano vari proventi, poichè o si affittavano, o a tempo se n' eligeva il *terratico*, o *escatico*, o *glan-datico*, o *erbanico* (2). Questo sistema era allora soffribile per la mancanza della popolazione, e per la grande moderazione de' Longobardi, i quali siccome avean pochi bisogni, e pochi desiderj, così contentavansi del loro particolar patrimonio senza gravare i popoli con altri tributi universali (3). Ma a questo mal fondato sistema dobbiam noi le prime cause della rovina delle pubbliche rendite in Italia.

XXV. I Normanni dopo occupate le nostre Provincie, poichè se le divisero in picciole Dinastie (onde non potevano mantenersi senza aggravare i popoli), non si contentarono de' fondi, che sotto i Longobardi servivano per le pubbliche rendite; e quindi introducendo in Italia le Francesi costumanze, cominciarono con infinite imposizioni a gravar anche i terreni de' possessori privati; e da ciò fursero tanti strani nomi di dazj che  
 so.

(1) *Id. diff. 10.*

(2) *Id. diff. 10.*

(3) *Id. diff. 10.*

solamente in sentirgli fa orrore (1).

XXVI. Roberto Guiscardo, ed il Re Ruggiero, che per lo pubblico bene soggiogarono questi Dinasti, abolirono i tanti pravi usi da essi introdotti (2), e rimesse le finanze dello Stato in forma regolare, uguagliarono la sorte de' Cittadini fissando dazj moderati, certi, e colla dovuta proporzione distribuiti (3).

XXVII. Veniamo alle gabelle, ed alle capitazioni. Egli è inutile, che io parli, di quante specie, e quali siano state sotto i Romani, e sotto i Goti, poichè essendo le medesime state varie ne' varj tempi, ed in vario modo, secondo la generosità, o ingordigia de' dominanti, niun sicuro argomento pel nostro assunto può trarsi.

B 2

XXVIII.

(1) *Id. ibid.* E vedi ancora Falcon. Benevent. an. 1137. donde si ricava di quanti pesi aveano i Normanni gravate le possessioni de' Beneventani.

(2) Apparisce ciò dal citato luogo di Falcone, dove Ruggiero libera detti Beneventani da quei pesi; apparisce ancora da un celebre passo di Romualdo Salernitano, che si esprime in questi termini: *Rex autem Rogerius perfecte pacis tranquillitate positus, pro componenda pace Camerarios, & Justitios per totam terram instituit, MALAS CONSUETUDINES DE MEDIO ABSTULIT*; apparisce finalmente dalla nota delle gabelle esatte sotto i Re Normanni, recataci da Isernia nel Comment. alla Cost. *Quanto ceteris*.

(3) V. detta nota d' Isernia nella citata Costituzione.

XXVIII. La moderazione usata da' Longobardi sopra i terreni , vedesi da' medesimi praticata anche intorno alle gabelle . Aveano i *portatici* , i *pontatici* , i *ripatici* , i *pedagj* , ed i *plateatici* ; ma non si esigevano , se non pel comodo , che si prestava al pubblico (1) ; e così lo Stato non altrimenti che col vantaggio de' privati ne cavava il convenevole emolumento . Le antiche capitazioni , che ne' tempi più bassi si chiamarono *colte* , o *collate* , o *adjutorj* , le *angarie* , e le altre capricciose imposizioni , sotto i Longobardi medesimi non così spesso le vediam poste in uso ; anzi il Governo avea molta cura , che non s'introducessero sì prave consuetudini per mezzo de' suoi Officiali (2) .

## XXIX.

(1) L. 37. di Ludovico Pio Imp. *De injustis occasionibus , & consuetudinibus noviter institutis , sicut tributa sunt , & Telonea in media via , ubi nec aqua , nec palus , nec pons , nec aliquid tale fuerit , unde juste census exigi possit , ut auferantur .*

(2) L. 121. di Carlo M. *Audivimus , quod juniores Comitum , vel aliqui Ministri Reip. , sive etiam nonnulli fortiores vassi Comitum , aliquam redhibitionem , vel collectionem , quidam per passum , quidam etiam sine passu , quasi deprecando a populo exigere soleant . Similiter quoque opera , collectiones frugum , arare , seminare , runcare , corrucare , vel cetera his similia a populo per easdem , vel alias machinationes exigere consueverunt , non tantum ab Ecclesiis , sed a reliquo populo . . . Ordina pertanto , che siano levati*

XXIX. Ma quando sotto i Normanni l'ingordigia di que' piccioli Dinaſti fu infaziabile, non ſi trovarono più leggi, che aveſſero poſto freno ad uſi così mal regolati. Bene fu, che Roberto, e Ruggiero repreſſero cotali eſtorſioni (1), ed i Re poſteriori cercarono di rimettere le antiche leggi (2); ma che pro, ſe conſeſſe a' feudatarj le più eſſenziali regalie, e le più vaſte tenute, queſti poi crederon dritto il poter aggravare quegli individui dello Stato, che ſtimarono per ſudditi? e quando anche creduto non l'aveſſero dritto, la forza e la prepotenza poco ha loro fatto badare ad un nome ſempre ſtimato vano dal più forte.

## B 3

## CAP. II.

*vati ſiffatti abuſi; quia in quibusdam locis in tantum inde populus oppreſſus eſt, ut multi ferre non valentes, per fugam a Dominis, vel a patronis ſuis lapſi ſunt, & terre ipſe in ſolitudinem reducte ſunt.*  
La l. 32. di Ludovico II. Imp., e la l. 3. di Guido Imp. han fatto l'ieſſo.

(1) *V. ſup. §. XXVI. in not.*

(2) *Conſtit. Quamplurimum.*

*Origine de' fondi, e dritti feudali.*

I. **N**on dell' origine de' feudi è mio assunto far qui parola, mentre diffusamente è stato trattato da altri quest' argomento, ma dell' origine de' fondi, e dritti feudali.

II. E' degno del gran Platone il discorso che il medesimo fa nella fine dell' XI. libro delle sue Leggi in rapporto agli Avvocati. Propone egli de' dubbj, perchè la professione di costoro essendo in se stessa una cosa buona (infatti che può esser di meglio nella vita umana, che l' esaminar la verità, e difender la giustizia? Questa è l' essenza dell' Avvocazia, ad a quest' oggetto è meritamente commendata dalle nostre leggi (1)), vien poi caratterizzata per mala? Conchiude, che non altronde ciò nasce, che dall' ingordigia degli Avvocati stessi, i quali per l' avidità del denaro promuovono, e difendono le cause ingiuste, dando alle medesime aspetto di giuste. Quindi vorrebbe quel savio, che persone siffatte, accusate e convinte di tal de-

(1) L. 4. in princ. C. de Advocat. divers. Judicium.

23

delitto , a perpetuo esilio si condannassero .

III. Se questa sana determinazione avesse ne' passati tempi avuto luogo nel nostro Regno , non si vedrebbe oggi la Giurisprudenza Forense un ammasso di assurdità . Non è pensiero , nè insegnamento il più strano , che non sia uscito dalla penna de' nostri Dottori , i quali per favorir la causa poco han curato della verità , e della giustizia . Più di tutto si osserva ciò nella giurisprudenza toccante i Baroni , poichè siccome questi han sempre avuto più comodo di arricchire i loro Avvocati , così la dottrina forense composta non da altri che da costoro , non mai si è posta nel giusto tuono di dire la verità .

IV. Questa breve digressione serva di prefazione all' intero discorso , mentre in progresso faremo sovente nella necessità di confutare i nostri Dottori , i quali spesso al falso , non mai al vero , eccetto che per casualità , si sono appigliati .

V. **U**N Avvocato del nostro Foro di tempi non troppo remoti (1) ha impresso a dimostrare, che i fondi feudali nel nostro Regno han origine dal dritto di conquista; e ripeté l'esercizio di questo dritto prima da' Romani, i quali foggiegata l'Italia resero vettigali i suoi terreni, ed indi da' Normanni, che a suo sentimento fecero l'istesso. Quindi conclude con una stravaganza dicendo, che tutto il territorio debbasi riputar feudale, non ostante che spetti ai particolari.

VI. Combina con tal sentimento di conquista l'altro di coloro, che han spacciato di non esser altronde nati i dritti feudali, che dalle condizioni imposte da' Signori ai loro sudditi, che, universalmente parlando, ne' primi tempi non furon che servi. Boulainvilliers appunto ha sostenuto, che un regolamento generale de' Franchi ha posti tutti i Romani in una specie di servitù; ed  
avreb.

(1) Giandonato Rogadeo in un' allegazione scritta nell' an. 1768. per la Religione di Malta.



avrebbe potuto anche dire, che questa è antica al pari degli abitanti delle Gallie, secondo rapporta Cesare (1). Ma quantunque Boulainvilliers abbia fallato nel suo sistema, come prova l'autore dello Sp. delle leggi (2), pure al di lui bizzarro ingegno forse può ciò perdonarsi, poichè con effetto i dritti esercitati da' Franchi furono strabocchevoli (3); non è però da soffrirsi quel tanto asserisce il Principe di Strongoli, da schiavi sicuramente derivare la plebe ed i vassalli (4). Ma più mi è rincresciuto di aver trovato cotali sentimenti nella Dissertazione del Consigliere Dragonetti (5), il quale, tutt'occhè con diversa intenzione da quella del Principe di Strongoli, ha lasciato scorrere espressioni così contrarie al ben pubblico, ed alla Regalia.

## VII.

(1) *De Bell. Gall. lib. 6. cap. 5. Plebs peno servorum habetur loco, quæ per se nihil audet, & nulli adhibetur consilio. Plerique cum aut ere alieno, aut magnitudine tributorum, aut injuria potentiorum premuntur, sese in servitutem dicant nobilibus. In hos autem omnia sunt jura quæ dominis in servos.*

(2) *Lib. 20. cap. 10.*

(3) Ugones Falcando rapportando i lamenti de' Siciliani contro il Cancelliere Stefano de' Porzio, dice tra l'altro, che questi volea introdurre degli abusi *juxta Gallia consuetudinem, quæ cives liberos non haberet*. Muratori è d'accordo su tal punto, v. *diff. 19.*

(4) Lettera apologetica circa l'opera del Cav. Filangieri pag. 42.

(5) *Origine de' Feudi &c. part. I. cap. 4. n. 11. e not.*

VII. Poichè parla per me la verità , risponderò brevemente all' uno , e agli altri .

VIII. Qualunque sia stata la condizione de' terreni d' Italia nel tempo delle conquiste de' Romani , già abbiain detto (1) , che nella fine della Repubblica , e per li tre primi Secoli dell' Impero furono liberi , anzi goderono dell' immunità .

IX. I Greci non conobbero nè feudi , nè dritti feudali ; e perciò i sudditi delle Provincie a loro soggette goderono e ne' beni e nelle persone quella libertà che conveniva sotto il Governo di un Monarca ; anzi moltissime Città di Calabria , egualmente che il litorale da Amalfi a Gaeta ebbero negli ultimi tempi una piena libertà , ed appena un apparente dominio vi esercitava l' Imp. di Costantinopoli (2) .

X. I Barbari non occuparono che i terreni vacui ; e questi stessi divisi fra loro restarono liberi , non già vettigali allo Stato (3) .

XI. I Longobardi dominaron le provincie senza però soggettarle a servitù ; e noi abbiain notato quanto sia erroneo il sentimento

(1) Cap. I. §. XIX.

(2) Cap. I. §. XIII. e XIV.

(3) Cap. I. §. XX.

to di coloro, che ciò han creduto (1); nè resta luogo da dubitare, se dappiù si riflettà, che ne' tempi prossimi a' Normanni le Regioni soggette a' Longobardi non eran popolate che da questi, mentre nella di costoro entrata quasi tutti gli indigeni del Paese eran stati quasi distrutti (2); il che posto, svanisce ogni presunzione della general servitù, dappoichè a sentimento di Pellegrino tutti i Longobardi eran ingenui e nobili (3).

XII. Passiamo ai Normanni. Dopo aver questi nelle prime battaglie disfatti i Greci, le Città della Puglia senz' aspettare la propria rovina spezzarono la lega con questi, e capitolarono con quelli (4). Ora dunque avendo così praticato le suddette Città, cessa ogni presunzione di aver i Normanni oc-

(1) Cap. I. §. XXIII.

(2) Cap. I. §. VI.

(3) Peregr. in præfat. ad Anonym. Salern. §. 3. Muratori però nella diff. 13. si oppone a tal sentimento; ma checchè sia della questione, generalmente parlando i Longobardi erano liberi, e per conseguenza nobili.

(4) Gul. Apul. lib. I. circ. fin.

*Confusis Deneis jam spes est nulla trophæi:  
Omnia præclarum super Appula mœnia Barum  
Illis temporibus, Monopolis, & Juvenacis,  
Atque urbes aliæ quamplures fœdere spreto  
Græcorum, pactum cum Francigenis iniere.*

cupati gl' intieri territorj , o ridotte le persone a condizion servile per dritto di conquista .

XIII. Vennero poi accusati i Normanni presso il Papa, Leone IX., e s' imputaron loro diversi delitti , la maggior parte falsi secondo la testimonianza di Guglielmo Pugliese (1) . Ma con tutto ciò esponendo esso Leone tali accuse all' Imp. Costantino Monomaco , non fece affatto menzione di aver i Normanni occupate le altrui terre (2) .

XIV. Abbattuto l' esercito di Leone , tutta la Puglia si rese ai Normanni . Quindi il Duca Unfredo alle Città prima possedute ne aggiunse Troja , Bari , Trani , Venosa , Otranto , ed Acerenza (3) . Ma che sorte di dominio esercitò sopra queste popolazioni ? Si contentò del tributo , e della soggezione che si deve ad un Sovrano , e lasciò libero il resto

(1) *Lib. 2. post princ.*

*Veris commiscens fallacia nuntia mittit*

*Argirous Papa . . . . .*

(2) Questa lettera di Leone è rapportata dal Baronio an. 1054.

(3) *Omnibus horrendus (Unfredus) multas sibi subdidit urbes :*

*Solvere Trojani Comiti cœpere tributum ;*

*Hunc & Barini , Tranenses , & Venusini ,*

*Cives Hydrunti famulantur , & urbs Acheronti ,*

*Gul. Ap. lib. 2.*

29

sto (1); tanto vero che quando morì fu compianto da tutta la Puglia, la quale amaramente si dolse della perdita di un vero padre, che sempre ebbe avanti gli occhi la placidezza, l'onestà, e la giustizia, e fu sempre lontano dalla tirannide (2).

XV. Questa è l'origine del dominio Normanno; e da quanto fin ora abbiain detto non si rileva qualche generale occupazione degli altrui terreni, o qualchè servitù universale, ma anzi il contrario. Nè i posteriori Sovrani han desistito da questo sistema, mentre Roberto, e Ruggiero han favorito, non già abbattuto i particolari possessori.

XVI. A Roberto infatti essendosi ribellata Bari, egli cercò di tirare a se i nobili. Ciò non gli riuscì se non dopo un lungo assedio; ma dappoi le terre e poderi, che ai Cittadini

(1) Per Troja ciò non può difficoltà; e molto meno per le altre Città, poichè la parola *famulantur* qui non denota servitù, ma la soggezione dovuta al Sovrano. Infatti l'esempio di Bari, che dopo quest'epoca ritenne i suoi nobili, e le sue terre, ci convince della verità di tal significato.

(2) *Interit Unfredus, lacrimans Appulia tota.  
Flet patris interitum: patriæ pater ille benignus  
Hanc placide rexit, vitam decoravit honestas:  
Non studuit populum vexare tyrannide dira,  
Justitiamque colens quam ledere, parcere multis  
Maluit offensis.*

Gul. Ap. *ibid.*

ni erano stati predati ed occupati da' Normanni durante la guerra, ordinò di restituirsi, contentandosi solamente del solito tributo (1). Ecco Bari, sotto Unfredo, e sotto Roberto, colla nobiltà salva, e colle terre libere; ed in tale stato ha proseguito per l'appresso, poichè fino all'an. 1117. vedesi della nobiltà Barese fatta onorata menzione (2).

XVII. Brindisi avendo voluto star salda a pro de' Greci, diede molto che fare ai Normanni, ed a Roberto; eppure dopo essere stata da questi espugnata si scorge in essa sull'antico piede la nobiltà (3).

XVIII. Se Bari, e Brindisi non fedeli ai Normanni furon trattate in questa maniera, par verisimile, che le altre città mantenutesi nella soggezione avessero avuta sorte peggiore?

- (1) *Civibus exhibuit placidus Robertus amorem, Et quia dilectos sibi quos allegerat omnes Semper habebat, erat dilectus ab omnib. ipse: Plurima quæ fuerant vel vi subtracta vel astu, Reddidit Urbanis dæ agros, prædia, fundos, Perdita restituit: nil civibus intulit ipse: Nil alios permisit eis inferre molestum. Et circumpositis solitos deferre tributum Normannis donat jam libertate quæta.*

Gul. Ap. lib. 3.

- (2) Anonym., Bar. an. 1117. ap. Murat. *Antiq.* tom. 1.

(3) Ughell. tom. 9. tra gli Arcivescovi Brindisini rapporta una lettera di Gelasio II. scritta nell'an. 1118. Clero, Ordini, & plebi Brundusii.

re? Anzi quel prode Capitano, parlo di Roberto, e per politica, e per naturale generosità compensava la fedeltà de' sudditi molto largamente, di che ci convince fra dell' altro l'esempio di Giovenazzo, a cui per gratificazione fu rilasciata la metà del tributo (1).

XIX. Per la Calabria poi non v'è da dubitare, che dopo essere stata soggiogata da Roberto, non le s'impose altra gravezza che quella del tributo, e del servizio militare, tanto è lontana non che la realtà, ma nemmeno l'idea d'una generale occupazione delle persone, e de' beni (2).

XX. Ma che diremo di Ruggiero? questi debellò i Dinasti, non soggiogò i popoli, s'impossessò de' beni di quelli tali quali erano, non privò i particolari delle loro robe. Anzi le usurpazioni ed occupazioni fatte prima

(1) *Annis tota sui tribus est solvenda tributi, Pactio dimidii concessa perenniter illis.*

Gul. Ap. lib. 3.

(2) *Calabresesque infestiores reddit (Guiscardus), quotidiano impetu laceffens Bisinianenses, & Consentinus, Marturianenses, & his adjacentem Provinciam, secum fœdus inire coegit: tali videlicet pacto, ut castra sua retinentes, servitium tantummodo, & tributum persolverent, & hoc sacramento, & obsidibus sponderunt. Malaterr. lib. 1. cap. 18.*

ma da essi Tiranni le rimise nella pristina libertà, come sopra abbiamo provato (1); e dippiù con un formidabile editto ordinò, che nè alle persone ecclesiastiche, nè a qualunque altro del popolo di suo dominio, nè alle robe di loro s' inferisse la menoma vessazione (2). Le parole dell' editto sono pur troppo notabili per affodar senza replica il nostro assunto: ivi si distinguono le persone ecclesiastiche, i lavoratori de' campi, i villani, ed il popolo, intendendosi per quest' ultimo i Burgensi, o sia gentiluomini, ed i liberi possessori di terre, mentre ap-

(1) Cap. 1. §. XXVI. in not.

(2) Telefin. lib. 2. in fin.

*His quoque pactis Dux (Rogerius) Melfiam prope-  
rans, cunctos Apulie Optimates ad se convenire jus-  
sit: quibus etiam inter cetera edictum dedit: ut in  
pace permanentes alterutrum non adversarentur. Si-  
mulque eos jurare compulit: ut ab ipsa hora, & in  
antea justitiam, & pacem tenerent: & adjuvarent  
tenere: nec manu tenerent homines, qui latrocinium,  
aut rapinam facerant in terris suis: nec esse consen-  
tirent. Et si aliquis ibi hujusmodi malefactor reperi-  
retur, sine fraude, curiae suae, in loco a se constitu-  
to, ut justitiam ex eo fieret, presentarent: & quod  
Ecclesiasticis personis, & rebus earum, videlicet Archie-  
piscopis, Episcopis, Abbatibus, Monachis, omni-  
busque clericis, laboratoribus, villanis, & cuncto  
populo terre suae dominationis cum rebus eorum, nec  
non peregrinis, viatoribus, mercatoribus pacem tene-  
rent, & observarent: nec eos inquietarent, nec in-  
quietare ad suum posse permetterent.*



oppongo per dimostrare questo possesso si soggiunge *cum robis eorum*. Dopo una testimonianza così chiara resta più dubbio, che nè Ruggiero, nè i suoi antecessori han occupate le terre de' particolari? v'è più luogo da bastare, che l'asserita general servitù non è che un sogno?

XXI. In maggiore comprowa di quanto fin ora si è detto non debbo tralasciare il celebre passo di Ugone Falcande in rapporto alla libertà de' popoli di Sicilia (1), i quali quantunque abitanti de' Feudi de' Signori, pure a niuna rendita, a niuna esazione eran tenuti; e solamente qualche volta, ed in qualche urgente bisogno, di libera volontà coloro servivano (2).

XXII. Ma mi si oppongono i villani, che in quei tempi non erano che servi addetti  
C alla

(1) Sotto il nome di Sicilia, secondo il parlare di allora, si comprendeva anche ciò che oggi compone il Regno di Napoli; il che è notorio per infiniti passi che occorrono nell'istoria, e nelle nostre costituzioni, e fra le altre V. la constit. *Occupatis*.

(2) *At illi libertatem civium, & oppidanorum Siciliae prætendentes, nullos se redditus, nullas exactiones debere; sed aliquoties dominis suis, urgente qualibet necessitate, quantum vellent, sponte, & libera voluntate servire: Saracenos autem, & Græcos eos solum, qui villani dicuntur, solvendis redditibus, annuisque pensionibus obnoxios.*

alla gleba, ed erano in numero ben grande. Falso, che tutti i villani erano servi addetti alla gleba; ed in comprowa non adduce che la costitt. *Errores eorum*, la quale a chiare note distingue i villani *angarij*, servi della gleba &c., ed i villani, che solamente per rispetto a qualche tenimento, o beneficio eran obbligati a servire. Anzi vi erano anche i villani nemmeno a tal servizio tenuti, e questi erano gli *ingenui* che alla cultura de' campi o proprj o alieni staven addetti (1), mentre non era di ostacolo alla libertà il *residere in terra dominica*, e coltivare i poderi altrui (2): villani si dicevano o dall'abitare ne' villaggi (3), o dalle opere rustiche che facevano (4); e questi appunto sono i *Burgenfi rustici*, di cui si fa menzione da' nostri Dottori (5), vale a dire uomini liberi addetti

ti

(1) *Nullus dubitationi locus est, quin liberi quoque homines (sive ingenui ii forent, sive liberti) complures olim numerarentur, qui rei rusticae operam darent, agrorumque aut suorum, aut alienorum coloni essent.* Murat. *diff.* 14. c. 768.

(2) L. 62. di Ludovico Pio.

E v. anche Murat. *diff.* 12. c. 722.

(3) Bartol. in l. *conficiuntur* §. *codicilli ff. de jur. codicill.*

*Et glos. in const. Præsequentes verb. quicumque villanus.*

(4) Yfern. in *comment. ad dict. const. Præsequentes*, & Afflict. ad eand. *const.* n. 6.

(5) Afflict. in *const. quisquis* n. 1.

ti alla campagna. Nel senso dunque di alcrit-  
tizj eran ben pochi i villani relativamente  
all'intera popolazione de' paesi, e si riduce-  
vano ad alquanti Greci, e Sarateni fatti schia-  
vi in tempo delle guerre (1); e noi in tut-  
te le concessioni di feudi abitati, che ci son  
rimaste di quei tempi, vedremo delle perso-  
ne libere farsi parola in generale, i villani  
o angarj nominarsi specificatamente l'uno ap-  
presso l'altro, e rarissime volte in gran nu-  
mero (2). Questi angarj poi andarono a ces-  
sare, o per esser terminate le loro linee di  
discendenza (3), o per essersi riscattati, o  
per aver acquistata in qualunque altra maniera  
la libertà (4); cosicchè dopo il XIII. Secolo  
non vedesi più di loro fatta menzione.

XXIII. Non regge dunque il sentimento  
di quei, che dal dritto di conquista, e dal-  
la servitù della gleba voglion ripetere i fon-  
di, e i dritti feudali.

C. 2

Com.

(1) Falcand. *loc. cit.*

(2) V. Ugell.

(3) Si facevano le genealogie: V. Murat. *diff.* 14.  
o. 767.

(4) Murat. *diff.* 14. circa fin.

XXIV. **H** An altri cercato dedurre tai diritti dal sovrano condominio de' primi Normanni, che come commilitoni avendo divise le provincie, quai Dinasti le signoreggiarono, esigendo per se i tributi, ed imponendo degli altri; e che quantunque poi sottomeffi da Roberto, e da Ruggiero, pure salvo di riconoscer questi per capi, e di prestar loro il servizio militare, ferbarono intatti gli altri diritti.

XXV. Questo fallace sistema posto in luminoso prospetto da Carlo Napoli Siciliano (1) ha molti sedotto, i quali insej del pubblico dritto, e dell'istoria della nostra Monarchia, han confuso ogni ragione in grave danno dell'interesse della Patria, e del Sovrano. Il prelodato Confeglier Dragonetti mosso da quel zelo che dee brillare nel cuor di ciascun Cittadino, ha vigorosamente confutato tal sistema, negando assolutamente il vantato condominio de' Commilitoni. Ma siccome il Napoli avea scritto per li Baroni

(1) In un libro intitolato; *Concordia de' dritti demaniali e Baronali*.

ni di Sicilia, così il Sig. Dragonetti anche questi ebbe di mira; quindi con fondamento affunse di affatto negare il condominio suddetto, poichè in realtà quando Guiscardo, ed il Conte Ruggiero soggiogarono la Sicilia, non vi erano più con loro commilitoni, siccome non v'eran stati quando soggiogarono la Calabria. Ma che il veridico sentimento di Dragonetti si possa estendere sopra le altre Provincie del Regno non pare che l'istoria lo comporti, poichè il condominio de' primi Normanni non è da mettersi in dubbio (1). Il fatto sta, che o si neghi, o si ammetta il condominio, nessun giovanetto posson cavare i feudatari; imperciocchè quei primi Normanni Dinasti furon tutti soggiogati da Ruberto, e da Ruggiero (2); ed ancorchè si conceda, che Roberto dopo aver quelli sottomeffi si contentò del solo servizio militare, lasciando loro intatti gli altri diritti, non però l'istesso fece Ruggiero, il quale quando abbatteva qualche Dinasta, *exheredabat eum*, secondo si esprime l'istoria (3).

C 3

In.

(1) *V. sup. cap. 1. §. XVI.*(2) *Cap. 1. §. XVII.*(3) *Anon. Cassin. an. 1132, & ibi Peregr., Falk. Benev. rod. an. Cc.*

Infatti le mire di Ruggiero pel pubblico bene eran di fondare la Monarchia; e questa non altrimenti poteva venir ad effetto che con reciderli tanti capi, che deformavano l'intero corpo. Quindi fu che ritirate a se tutte le Regalie, e tutti i fondi, che dai Dignificati eran stati occupati, non permise ad alcuno di averne menoma parte senza special sua concessione (1); e dopo concesse non permise ai Beneficiati di poter disporre a loro talento senza il di lui assenso (2). Questi furono i principj, e questa fu lo stabilimento della Monarchia; nè a noi resta più dubbio su tal particolare, dappoichè Federico con generale ed espressa sanzione severamente punì chi avesse ardito senza special concessione sua o de' suoi Re antecessori esercitar diritto, o detenere alcuna Regalia (3).

Con-

(1) Con generale editto comandò, che tutti i possessori di Regalie dovessero esibire il tit., per indi rinnovarsi da lui i privilegi di concessione. V. due diplomi di Ruggiero, dove si fa menzione di questo generale editto, uno spedito per la Chiesa Arcivescovile di S. Severina, presso Ughell. tom. 9. p. 478., l'altro per la Chiesa Vescovile di Squillace, presso Vargas *Esame delle Carte Normanne* p. 506.

(2) Const. *Scire volumus*.

(3) Const. *Dignum fore*.

XXVI **V**I è finalmente chi ripete i dritti feudali dalla convenzione tra i Baroni, e gli abitanti de' feudi; ma è così erroneo cotai sentimento, che io non ho bisogno di molto per confutarlo. Non trovasi Feudatario, che possa non dico documentare queste asserite convenzioni, ma almeno mostrarne una semplice carta; nè delle medesime v'è rastro nell'istoria. E come può esser altrimenti quando loro osta la legge? Se per quei dritti s'intendono le angarie e perangarie, giusta le nostre costituzioni non era in balia de' Popoli di prometterle (1). Se s'intendono le Regalie, molto meno potevan queste soggettarsi a' contratti di private persone (2). Se finalmente s'intendono le prestazioni libellarie, qualunque convenzione non può aver vigore per l'ineguaglianza de' dritti. Infatti che convenzione può essere tra il potente, ed il debole? tra quegli ch'è armato di giurisdizione, e colui che geme sotto la sua

C 4

sfer-

(1) Const. *quia frequenter*.

(2) Const. *Dignum fore*, const. *Personas rebus*, & const. *Hac editali lege in perpetuum*.

40  
sferza? Il dritto di natura, e le leggi comuni (1), e municipali (2) hanno per impro-  
bati siffatti contratti. Oltre di che i contrat-  
ti libellarj sono corresponsivi; e dove con-  
corre l'eguaglianza di ciò che dà il Barone,  
e di ciò che riceve, non v'è questione, men-  
tre in tal caso queste prestazioni sono una  
specie di permuta, non già diritti.

#### CONCESSIONE DE' SOVRANI.

XXVII. SE il dritto di conquista, e la  
servitù della gleba non sussisto-  
no, se il Sovrano condominio de' primi Com-  
militoni Normanni non ha luogo, se final-  
mente le convenzioni tra i Baroni e gli abi-  
tanti de' Feudi nè esistono nè possono regge-  
re, l'origine de' fondi feudali bisogna ripe-  
terla non da altro che dai beni vacanti (3),  
e dalle Corti de' Longobardi (4), e per causa  
ed origine de' dritti feudali resta solo che si  
stabilisca la concessione de' Sovrani. E tant'è,  
poichè non altrimenti che così poter fondarsi  
la

(1) *L. un. C. de contrakt. judic. Ec. C. l. 11. e*  
*12. C. de his que vi metusve caus. Ec.*

(2) Non si sostengono senza Regio assenso.

(3) *Cap. 1. §. XI.*

(4) *Cap. 1. §. XXIV.*



la Monarchia, repugnando alla ragion di Stato, ed al pubblico bene detenersi da persone private indipendentemente dal Sovrano le Regalie. Il che oggi non mettendosi più in dubbio presso tutte le persone di buon senso, fo a meno di allungarmi ulteriormente su ta particolare, bastandomi solo di aver confutato i sentimenti contrarj.

### C A P. III.

#### *Dritti Feudali ingiusti.*

#### PRESCRIZIONE.

I. **N**ON potendo altro titolo, fuorchè la legittima concessione del Principe, esser causa ed origine de' dritti feudali, come ad evidenza nell' antecedente capitolo si è provato: siegue per indubitata illazione, che dove manchi lo special privilegio, qualunque jus che possa vantare il Feudario debba riputarfi usurpazione ed abuso. Nè vale allegar la prescrizione; poichè se la sovranità è il fonte, donde i dritti feudali emanar devono, perciò fra le Regalie fa d'uopo questi annoverare; e le Regalie, secondo le inviolabili leggi della natura, e secondo il drit-

diritto da noi ricevuto (1) non sono soggette alla prescrizione ancorchè immemorabile.

II. Ma per abbonare alquanto coi Feudatarij, vogl'io ammettere la prescrizione immemorabile; dee però questa ridursi ne' termini, se non del rigoroso diritto, che richiede giusto titolo e buona fede, almeno dell'equità, che ha bisogno di presunzione. Quindi è da riflettere primieramente, che se i Baroni tutto hanno per concessione de' Principi, questi nè han dato, nè potevan dare se non quel che aveano; ed in secondo luogo, che l'Erario dello Stato sotto i Re Normanni esigè pochi dazj, come sopra si è detto (2); Federico gli aumentò a dismisura; gli Angioini continuarono ad esigere secondo l'aumento di Federico; ed indi man mano si sono anche aggiunte altre imposte; ma con tutto ciò i soli Normanni concessero le Terre, e le città con tutti i dazj e proventi che l'Erario pubblico cavava da quelle: Federico, i suoi successori, e gli Angioini non fecero l'istesso, ma si contentarono di conceder i Feudi secondo lo Stato in cui erano ne'

(1) L. 6. C. de prescript. 30. vel 40. an.  
Const. Cum universis.

(2) Cap. 1. §. XXVI.

43

ne' tempi de' Normanni , tenendo per sé i nuovi diritti posteriormente introdotti (1).

III. In queste circostanze dunque non essendo da presumere , che i Sovrani abbian concesso ciò che non mai han avuto , o quel ch'è stato , e sta nelle loro mani : noi , per metterci a giorno di tutto , non dobbiamo far altro ch' esaminare i dazj esatti da' Normanni . E quantunque di ciò si sia nel primo capitolo parlato (2) , pure convien qui aggiungere qualche'altra cosa , per viepiù dilucidare cotesto argomento , che fin' ora mal compreso , è stato considerato per il punto di appoggio del gran Edificio de' dritti baronali .

IV. I Normanni bisogna riguardargli in due epoche differenti : prima di fondarsi la Monarchia dal Re Ruggiero , e dopo . Nella prima epoca per le tante scissure regnò l'anarchia , ed il dispotismo ; e già abbiain detto (3) di queste insopportabili imposizioni fu-  
no

(1) Questa non è una semplice mia congettura , posciacchè tutti i diplomi di quei tempi ne fan fede ; e quando ogn'altra cosa mancasse , basta vedere , che tutti i dazj sovraimposti dopo de' Normanni si sono sempre esatti dalla Corte , come tuttavia si esigono .

(2) Cap. 1. §. XXV. XXVI. e XXIX.

(3) Cap. 1. §. XXV. e XXIX.

44  
ne allora gravate le nostre Provincie. Nella  
second' epoca il Re Ruggiero aboliti tanti  
preavi nù ridasse i danj ai soli, che ci accre-  
na Andrea d' Isernia (1). Ciò costa dall' ista-  
ria, come sopra si è detto (2); ma quan-  
do dall' istoria non costasse, la presunzione  
è per li popoli, ed eccone i motivi.

V. Tutti gl' individui che compongono lo  
Stato essendosi uniti in un Corpo pel mag-  
gior loro comodo, tutti come focj hanno  
uguale diritto di essere difesi e protetti dal-  
lo Stato medesimo. Ma siccome tal protezio-  
ne dee non solamente esser sulle persone, ma su-  
gli averi aneora; e questi per inevitabile con-  
seguenza dell' organizzazione delle civili socie-  
tà son sempre disuguali; così avviene che  
della protezione medesima chi più e chi me-  
no partecipa.

VI. Secondo il grado di difesa che uno ri-  
ceve dallo Stato deve contribuire ai bisogni  
di questo: il ricco da ricco, il povero da  
povero. E quegli Stati hanno eterna durata,  
dove si osserva questa proporzione, ch' è la  
perfetta uguaglianza richiesta dalla giustizia  
di-

(1) *Ad Const. Quanto ceteris.*

(2) *Dist. cap. i. §. XXVI.*

distributiva. I primi fondamenti della grandezza del Romano Impero si devono senza dubbio a Servio Tullio per l'istituzione del censo (1).

VII. Dunque il gravare più i poveri che i ricchi, i quali dallo Stato hanno maggior protezione, è ingiustizia manifesta; ed uguale ingiustizia è allora quando delle diverse città e terre, che compongono una società, alcune sono più caricate altre meno di dazj, non ostante che nessuna protezione o difesa hanno più quelle di queste.

VIII. Era costume del Popolo Romano usar differentemente ~~de~~ popoli vinti, condannando alcuni ad esser vettigali, altri tributari o *sipendiarj*, ed imponendo ad alcuni maggiori pesi, ad altri minori, secondo la fedeltà, o infedeltà, secondo l'ubbidienza, o l'ostilità, che aveva questi mostrata. Ma non ha luogo siffatta distinzione nel nostro Regno, poichè oltre di non costar dall'istoria, che Roberto Guiscardo, e Ruggiero avessero usata inuguale bilancia nell'imporre i tributi, si rileva piuttosto, che quelle città che

(1) *Censum instituit, rem saluberrimam tanto facere Imperio. Liv. lib. 1.*

46  
che alle armi di que' prodi conquistatori han-  
fatta opposizione maggiore, - sono oggi le me-  
no gravate di pesi, trovandosi sotto la Re-  
gia protezione. Ed è anche da riflettere,  
che dopo fondata la Monarchia qualche dif-  
fuguaglianza, che forse la ragion di conqui-  
sta avea prima prodotta, ha dovuto inevita-  
bilmente cessare: se il Monarca è come il  
sole, ed il giorno, che nasce per tutti in  
comune; se è infuso alla natura degl' uomini  
misurare con ugual rammentico gli altrui co-  
modi, e le proprie ingiurie; quale politica  
avrebbe potuto permettere a Ruggiero, o ai  
suoi successori, di trattare con differenza in-  
proporzionata la condizione de' sudditi?

IX. La diffuguaglianza dunque, che noi  
vediamo ne' diversi Luoghi di questo Regno,  
altri de' quali sono più gravati, altri meno  
di dazj feudali, induce presunzione non già  
della poca politica de' Sovrani, ma dell' a-  
buso, e della violenza de' Baroni. Ed ecco  
perchè ho detto, che antorchè non costasse  
dall' istoria di aver Ruggiero abolite tutte le  
antiche gravanze, pure si dee credere che ab-  
bia così praticato, perchè la Politica e la  
Giustizia, dei dettami delle quali è ogni  
Sovrano l' incorruttibile Esecutore, vogliono  
ap-

appunto, che le facoltà de' Cittadini sian la norma delle rispettive tangenti per lo mantenimento dello Stato dovute:

#### RACCOMANDATI.

X. **M**A due difficoltà par, chè si voglia-  
no far contro dai difensori de' Ba-  
roni: una per li *Raccomandati*, che nel XII.  
secolo erano troppo in moda, e sopra i qua-  
li i Signori esercitarono dritti così fraboc-  
chevoli, che Du-Gange (1) non ha difficoltà  
di dire, esser da quelli i Napoletani  
quasi tutto ciò che i Sig. essano de' Vasi  
Talli; l'altra per li *Grandi Baroni*, che  
coll'occasione della parentela col Re, anche  
dopo fondata la Monarchia mantennero per  
privilegio tutti quei dritti che prima avevan  
no come *Dinasti*.

XI. Brevemente me ne disbrigo della pri-  
ma difficoltà, poichè ho la legge che parla  
in mio favore. Federico (2) proibì cotesti  
*Raccomandati* sull'appoggio che chi sta sotto  
la Regia protezione non ha bisogno della di-  
fe-

(1) Verb. *Commendati*.

(2) Const. *cum universis*.

42  
fesa altrui ; abolì anche i *Raccomandati* de' tempi anteriori, che si vedessero in mano de' Feudatarj senza special privilegio legittimamente spedito ; annullò finalmente ogni prescrizione che mai si volesse allegare, dappoi- chè i Feudatarj per giuramento son tenuti difendere i dritti del Fisco , non già usurparli.

XII. V'è più . Il fondamento delle prestazioni de' *Raccomandati* era la protezione che facean loro godere i Signori (1) . Or dov'è oggi questa protezione ? Se manca dunque la causa del dare, anche l'obbligo della prestazione cessar deve.

#### GRANDI BARONI .

XIII. **M**olto meno regge la seconda difficoltà . Di questi Gran Baroni , che si allegano , pochissimi furono nel nostro Regno dopo fondata la Monarchia , ed appena possiamo annoverare i Conti di Lecce , i Principi di Taranto , e qualche altro della Famiglia Reale . Ma che giova agli odierni Baroni

(1) Gloss. in const. Cum universis in prin. Murat. diff. 15.



roni metter questi avanti ? essendo finite le linee di costoro , e devoluti i feudi al Fisco, è venuto a cessare ogni privilegio . Nè perchè gl' istessi feudi furon poi riconcessi ad altri *co' medesimi dritti che si godevano dagli antecessori* , possono in virtù di questa clausola generale i nuovi Feudatarj esercitare quelle Regalie che prima esercitavansi per ispecial privilegio , essendo oggi troppo risaputo nel nostro Foro , che le Regalie non s' intendono concesse se non quando di loro si fa espressa e distinta menzione ; e quelle parole *co' medesimi dritti che si godevano dagli antecessori* s' intendono dei dritti soliti ed ordinarij annessi al feudo , non già delle altre Regalie , e dritti straordinarij . Ed io su questo punto non mi diffondo ulteriormente , poichè per lo **retto stile di giudicare ne' Tribunali non più si dubita di tal dottrina** (1).

## D

## XIV.

(1) *V. Reverter. dec. 344. , ed ivi De Marinis .*

Qui non debbo tralasciare di trascrivere un dispaccio del nostro Governo spedito nell' an. 1708. su tale assunto : *Si è riconosciuta la nuova Relazione che mi ha fatta US. Ill. con cotesta Udienza con carta de' 17. del passato , con le scritture che mi han mandate , rappresentando li motivi che hanno avuti per rimettere la causa di Domenico di Andrea alla Corte di Rosa . E avendomi recata molta ammirazione e meraviglia , come cotesto Avvocato Fiscale non aveva fatte le parti , che gli spettavano per la obbligazione del*  
suo

XIV. Dunque resta fermo, che nella prima fondazione di questa Monarchia non altri proventi esigè lo Stato, nè altri poteron avere per concessione i Baroni, se non quelli che ci nota Andrea d'Isernia (1), quali sono i seguenti: I. *Dibana*, *jus tumuli*, *Becharia* (che con altro nome si chiamavano anche *plateatici*); II. *Passagium*; III. *Anchoragium*, *Scalaticum*, *Portus*, & *Piscaria*; IV. *Glandium*, & *similia*, *Herbagium*, *Pascua*, *Jus affidature*.

XV. Ora per questi dazj, se non vi fossero altri ostacoli, che appresso esporremo, avrebbero i Baroni col possesso immemorabile una presunzione in lor favore; imperciocchè siccome i Sovrani Normanni gli han posseduti, è credi-

suo officio, per essere massima incontrastabile tra Dottori, inveterata e praticata in tutti li Tribunali di questo Regno, che tutti li privilegj conceduti alli Baroni grandi, non si estende la continuazione di quelli nella tenuta de' di loro Feudi agli altri Baroni minori. In risposta lo avviso a U. S. Ill., e le incarico che prevenga costesto Avvocato Fiscale, che faccia in quel ch'è di sua obbligazione le istanze su la detta materia, con li rimedj, che convengono. Dio guardi U. S. Ill. molti anni, come desidero. Napoli 7. Settembre 1708. = Il Cardinale Grimani = alla Segreteria di Giustizia. Gatta Disp. p. 2. tom. 3. tit. 89. 2.

(1) *Ad Cinsl. Quanto ceteris.*

51  
dibile che gli abbian concessi . Ma, tutti gli altri proventi e dritti che vantano i Feudatarj ; devon crederfi usurpazione e violenza ; nè capisco , come in faccia ad una verità così lampante possa trovarsi Magistrato , il quale dia retta alle strane pretenzioni di quelli . Eppure ( ho vergogna di dirlo ) si è veduto con orrore nel Foro coteste intraprese favorirsi . Ah ! che io non avrei coraggio di raccomandar la giustizia e la verità a siffatti Tribunali , se i lumi spariti dal Secolo XVIII., la vigilanza dell' ottimo Ferdinando IV. , ed il zelo degli odierni Ministri , non mi animassero . Miei Concittadini ; dopo che sapete le rette intenzioni del pio Sovrano , ricorrere con franchezza all' integrità de' nostri Giudici , e siate sicuri , che sapendo questi esser loro dovere di custodire le leggi , difender le Regalie , e far argine alle oppressioni ; sapranno ancora con animo forte levar via le prepotenze ( mentre non con altro nome possono chiamarsi que' dritti feudati ; che sono scevri di titolo , e di presunzione di titolo ) .

XVI. Ma veniamo agli ostacoli che si oppongono alla presunzione , della quale potrebbero far uso i Baroni sopra i dritti cennati da Isernia . Quelli , che annoverati abbiamo nel-

le due prime-rubriche, sono mere *gabelle*, vale a dire che non hanno altro appoggio che l'autorità del Sovrano; e per conseguenza deve non costi della concessione da questi fatta, niun possesso giova ai Baroni, essendo stato sempre proibito a costoro l'esercizio di simili dritti; ed in ciò son d'accordo le nostre leggi, ed i nostri Forensi, perchè è verità senza disputa (1). Ma oltre a ciò vi concorrono moltissime altre circostanze, per le quali non possono in conto alcuno appartenere ai Feudatarj le sudette *gabelle*, e noi l'esamineremo in un capitolo apparte.

XVII. I dazj poi che si contengono nella III., e IV. rubrica sono appoggiati sulla roba; e perciò possedendosi questa coll' esercizio *ab immemorabili* di que' dritti, non v'è dubbio, che la presunzione sia per li Feudatarj. Eppure questa istessa presunzione vien da altre circostanze disciolta, come or ora esporremo; ma siccome *Ancoragj*, *Scalatici*, *Porti*, *Peschiere* &c. pochi sono i Feudatarj che posseggono; e di questi pochi niuno quasi è sprovvisto della special concessione; così è inutile

(1) *Const. Dignum fore*, *Const. Cum universis*, & *Const. Si dubitatio*.

ciò che tedare il Lettore con lunghe dicerie; onde s'indiscurrerà nel capitolo seguente de' dritti contenuti nella quarta rubrica, che chiameremo *territoriali*, come quelli che sulle terre sono fondati, riservandosi di parlare nell'altro capitolo de' dritti cennati nella prima e seconda.

#### C A P. IV.

##### *Dritti Territoriali de' Feudi.*

##### CONFINI DE' FEUDI.

I. **D**Ovendo far parola de' dritti territoriali, conviene prima di tutto dir qualche cosa delle terre stesse. I confini de' Feudi odierni sono quelli appunto, che i Re Normanni secondo lo stato di quei tempi prescissero loro? non molto avrebbe di che lamentarsi la pubblica ragione, se l'affare fosse rimasto tra i limiti, che le circostanze dell'undecimo secolo, tutt'ochè deplorabili, avean prefissi; ma non andò così la faccenda: i formidabili Baroni coll'occasione de' feudi hanno invasi ed occupati anche i poderi altrui (1), e fino del Regio demanio (2).

D 3

Quin-

(1) Ne fa testimonianza Carlo V. nella *prom. 11. de Baron.*

(2) *Const. Dignum fore.*

Quindi i lamenti de' popoli, ed i risentimen-  
ti de' Sovrani; quindi le liti e le que-  
stioni; e quindi finalmente le ribellioni, e l'e-  
scrande fellonie. Intanto nella rivoluzione sot-  
to Guglielmo I. l'unica premura ch' ebbero  
i Baroni fu di abbruciare i *defetarij*, a fine di  
non apparire i documenti degli stretti confi-  
ni de' loro feudi (1). Furono rifatti questi  
registri, ma imperfettamente; onde fino  
a' tempi di Carlo II. d' Angiò si sentono le  
questioni sopra i confini de' feudi. Con un  
Capitolo procurò questo Sovrano di riparare  
a' siffatti inconvenienti (2); ma quanto nel  
medesimo si dispose fu eseguito? mai no; le  
leggi son tele d' aragno, diceva Anacarfi.

II. Veniam ora ai dritti o sia proventi ter-  
ritoriali, che possono ridursi I. a' *terratici*,  
II. *decime*, III. *erbaggj*, *ghiaidaggj* &c., IV.  
*fide*.

Ter.

(1) Ugon. Falcond.

(2) *Cap. ad tollendam quidam.*

III. **S**opra i territorj feudali ogni ragione vuole che i Baroni esigano dagli agricoltori il terratico, o il censo; ma niuna ragione può trovarsi, per la quale questi territorj riputar si debbano privilegiati in preferenza degli altri adjacenti. In molti luoghi del Regno i privati esigono dai loro fondi i terratici moderati, ed all'incontro il Barone dai terreni adjacenti, vale a dire dell'istessa qualità, o forse peggiore, esige di più. Donde questo divario se non dalla prepotenza? Qui non v'è scampo per li Baroni; pur tutta via i nostri Tribunali imbevuti delle dottrine de' Forensi, col pretesto del possesso immemorabile hanno ne' scorsi tempi stesa la mano a cotali ingiustizie. Che vale il possesso, quando ad evidenza si scorre l'usurpazione? E se non altro, dovrebbero almeno sapere, che in simili materie l'uso de' convicini da' legge, non già il capriccio del Barone (1).

D 4

De-

(1) *Africa. ad. Const. Cum per partes. Apulex n. 13.*

IV. **Q**ui non intendo parlare di que' Feudatarj., che dai proprj terreni invece del terratico o del censo esigono la decima, ma di quelli che esigono tal prestazione dai terreni de' particolari, o unitamente il terratico e la decima dai terreni proprj. Di questo infossibile peso sono gravati molti Luoghi del Regno, e particolarmente l'intera Provincia di Lecce.

V. In sostegno di questo esorbitante diritto, pel quale niuno della propria roba è padrone, due argomenti sogliono i Baroni allegare, I. o che tutto il territorio sia feudale, come par che abbia voluto dire Marino Freccia, il primo che ha mezzo difeso questo assurdo (1); II. o che quelle decime si posseggiano per concessione fatta dalla Potenza Ecclesiastica. Proverò, che nè l'uno nè l'altro di questi colorati titoli ha fondamento alcuno.

VI. Essendo le Città, e Luoghi di questo Regno anteriori a' Feudi, la presunzione è che tutto il territorio sia delle Università e de'

(1) *De Subfend. part. 1. auth. 46. n. 11.*



57  
de' Cittadini, non già feudale (1); e finoa-  
che il Barone non mostra il contrario, non  
già con prove testimoniali e vaghe, ma con  
legittimi documenti (2), il dritto favorisce  
quelli (3).

VII. Ma stringiamo questo discorso. Per  
reggere la feudalità de' fondi bisogna suppor-  
re il dominio in mano del Principe. All'in-  
contro abbiain noi provato (4), che i Nor-  
manni non ufaron del dritto di conquista,  
e contenti soltanto di dominare i popoli, e  
di esiger da loro i tributi, lasciaron libere  
ed intatte le terre de' particolari; e ciò pra-  
ticarono per tutte le Provincie del Regno,  
e particolarmente per la Puglia (il qual no-  
me allora comprendeva la Terra d'Otranto,  
la Terra di Bari, e buona parte della Basi-  
licata, e della Capitanata), e per la Cala-  
bria. Dov'è dunque lo spacciato dominio?

VIII. Ed affinchè non resti ombra di dub-  
bio su tal punto, aggiungo un' altro argo-  
mento, contro del quale non y' è replica.  
Dovunque il Barone ha il dritto della deci-  
ma,

(1) Capoblanc. de Baron. *pram.* II. n.,

(2) Afflic. *dec.* 277.

(3) *Id.* *dec.* 267.

(4) *Cap.* II. §. *XII.* *segg.*

38  
ma, l'esercita non sopra il territorio, ma sopra i frutti; cosicchè da coloro, a cui dà le terre in colonia o a terratico, esige prima la decima, e poi l'effaglio, o il terratico; il che denota, che questa prestazione ha tutt' altro appoggio che il territorio.

IX. Ma si dice forse, che queste decime fuson introdotte da' primi Normanni non per ragione del dominio sulle terre da loro stesse concesse ai particolari, ma per li dazj imposti in virtù della sovranità che aveano. Chi così discorre non pare che vada errato, poiché veramente i primi Normanni tra i molti dazj co' quali gravarono i popoli aveano anche le decime (1); ma a questa difficoltà già si è da noi risposto, mentre siffatti dazj con lo stabilimento della Monarchia han dovuto cessare (2).

X. Per la presunzione dunque, e per la real-

(1) Vedi un diploma rapportato da Ughell. tom. 7. tra i Vescovi di Canne, col quale Godfredo Conte di detta Città nell' an. 1105. mentre concede a quella Mensa Vescovile più beni, dice: *concedimus itaque, ut nos nostrique heredes, vel successores, seu exactores non habeamus potestatem minuendi, exigendi, inquietandi, auferendi, vel imponendi aliquod servitium, tributum, collectam, Decimam, adiutorium, redditus, vel aliquod cnius servitutis super casalia, & homines, & res eorum &c.*

(2) Vedi sop. Cap. III. §. XIII.

mentrà di ciò che apparisce dall' istoria , le decime, che si esigono dai fondi de' privati, non possono avere per appoggio la feudalità.

XI. E molto meno han per fondamento la concession della Chiesa. Per tutto il tempo de' Normanni , e degli Svevi non si vedono decime in mano de' Laici per concessione degli Ecclesiastici , come ad evidenza apparisce dall' istoria di quei secoli ; anzi le varie usurpazioni , che i Potenti spesso spesso attentarono , furono sempre represses da' nostri vigilantissimi Sovrani . Per non uscire dalla Provincia di Lecce , abbiamo due diplomi rapportati da Ughellio tra gli Arcivescovi di Taranto , uno di Errico VI. dell' anno 1196. , e l' altro di Costanza dell' an. 1198. , da' quali si rileva quanta cura han presa questi conjugi per reintegrare quella Chiesa delle decime ed altro , che indebitamente l' era stato usurpato (1).

### XIII.

(1) Di queste usurpazioni e reintegre abbiamo anche altri esempi . Roberto Conte di Loritello nell' an. 1095. restituì alla Chiesa Vescovile di Chieti varie decime , che le avea usurpato ; e vi esiste il diploma presso Ughell. tom. 6. *Teatini Episcopi* .

Per ordine di Guglielmo II. nel 1178. si composero le controversie tra il Vescovo de' Marfi , e Odдоне de' Celano figlio del Conte Rainaldo , insorte per

XIII. Premesso ciò, non possiam noi fissare l'epoca delle decime Ecclesiastiche in mano de' Laici prima del Concilio Lateranese celebrato nell'an. 1179. Per conseguenza, ancorchè si ammettesse per vero (quantunque sia troppo erroneo) il sentimento di que' Canonisti, che credono tollerate dalla Chiesa siffatte decime alienate a' Laici prima del Concilio, e condannate solamente le posteriori (1), pure i nostri Feudatarj non potrebbero avvalersi di questa dottrina, perchè le loro decime portando una data assai dopo del Concilio, non possono stimarsi tollerate, ma anzi affatto condannate.

XIII. Tutto ciò si direbbe da noi se i Feudatarj affacciassero concession della Chiesa per le decime che ingiustamente detengono; ma il fatto sta, ch'essi non hanno concessione alcuna; nè possono averla, poichè le decime in tutto il nostro Regno, e nell'istessa Provincia di Lecce sono state sempre pos-

varie usurpazioni, e vessazioni, che quest' Oddone inferiva a quella Chiesa; e tra l'altro si convenne di doverli alla medesima restituire *decimas, oblationes vivorum, & mortuorum sepulturas*, come dal diploma presso Ughell. tom. 1. *Marforum Episcopi*.

(1) Questo sentimento si appoggia al canone mal interpretato di detto Concilio, ch'è il cap. 19. *de decim. & primis*.

sedute dagli Ecclesiastici, come anch' oggi le possiedono, meno che in alcuni Luoghi dove sono state commutate, o per giusta causa abolite.

XIV. Da quanto fin ora si è detto si rileva, che ai Feudatarj non assiste alcun titolo per l' esazione delle decime, ed il possesso dee crederfi una mera usurpazione e violenza. In particolare per la terra d' Otranto possiamo ciò dire con franchezza; poichè essendo stata quella posseduta da' Conti di Lecce, e Principi di Taranto, che come congiunti de' nostri Re dominarono sovranamente, fu caricata sempre di dazj (1), e fra l' altro delle decime, come costa dall' inventario fatto da Raimondo Ursino del Balzo circa l' anno 1398. (2).

## XV.

(1) Ecco in qual maniera nel 1368. si esprime Filippo Principe di Taranto, che s' intitolava anche Imp. di Constantinopoli, e Despota di Romania, ed Acaja: esenta i nuovi abitanti di un casale appartenente alla Chiesa di Castellaneta *a generalibus subventionibus, & collectis, donis, taxis, & oneribus aliis quibuscumque impositis, & in posterum imponendis per Curiam nostram.* Ughell. tom. 9. *Castellanetenses Episcopi.*

(2) Quel principato dalle persone della Real Famiglia passò a quella di Orsini del Balzo. E rispetto a Raimondo che fece il suddetto inventario, è d' avvertire ciò che dice Rovito *conf. 48. n. 8. Notum est apud historicos, quod ille Princeps Taranti appellatus Pyrrhus de Baucio* (questo dev' esser errore, dovendo piuttosto dire *Raymundus*) *fuit Tyrannus, usurpando sibi res vassallorum tanquam Regulus.*

XV. Per questi motivi i sensati Ministri de' nostri Tribunali sempre, ed a prima petizione de' Cittadini proprietarj de' fondi han ordinato ai Baroni, se non esibiscono il titolo, di astenersi dell' esazion delle decime (1). E per questi motivi ancora il glorioso nostro Monarca con Real dispaccio del dì 1. Dicembre dell' an. 1786. per le decime della terra di S. Vito della Provincia di Lecce ha ordinato, che il Barone *debba subito produrre il chiaro, e letterale diritto della pretesa decima concessa col feudo dal Fisco; e che in caso contrario rimangono gli abitanti, siccom'è di dovere, liberi dal prestar quella, senza che affatto si attenda qualunque vantato possesso.*

GHIANDAGGI, ERRACGI, &c.

XVI. **L**E tenute così delle Università che de' Baroni sono di due forti, o chiuse, e si chiamano *difese*, o aperte, e si chiamano *demanj*.

XVII. Le difese sono di privativo dritto del Padrone; nè vi è da dubitare, dappoichè  
cia-

(1) V. De Ponte *conf. 97. a n. 20.*  
*Novari de grav. vass.*

ciascuno è della propria roba moderatore ed arbitro . I demanj non hanno l' istessa natura , mentre sono soggetti alla servitù dell'uso comune volgarmente detto *uso civico* ; e siccome il Barone qual primo de' Cittadini si serve ne' demanj dell' Università , così i Cittadini si servono ne' demanj del Feudo .

XVIII. Quindi vediamo tra i dazj esatti da' Normanni farsi distinzione della semplice *fida* dagli *erbaggj* , *ghiandaggj* &c. , appunto perchè questi ultimi proventi si cavavano dalle difese , che pienamente spettavano alla Corte , laddove la fida era un mero dritto certo e determinato , che si esigeva per l'immissione degli animali ne' territorj aperti .

XIX. L' origine dell' uso civico , o sia del dritto di pascolare ne' luoghi aperti , viene uniformemente da' Dottori ripetuta dalla ragione naturale (1) . E ciò non ammette dubbio non solo per li demanj delle Università { mentre questi già sono comuni , e spettano a tut-

(1.) Covarr. *pract. cap. 39. n. 3.*

Tusc. *lit. T. concl. 812.*

Capoblauc. *de Baron. pram. II. n. 30. & n. 100.*

© 101.

Capyc. *Latr. consult. 83. n. 10.*

Nouar. *de grav. vass. part. 1. grav. 32.*

Rovit. *sup. pram. 1. de salar. &c.*

Card. de Luc. *de servit. disc. 37. n. 4.*

a tutti), ma nè anche per li demanj de' feudi, de' quali appunto parlano detti Dottori, per le ragioni che quì brevemente farò per esporre.

**XX.** Coloro che vivono sotto l'istesse leggi, e sotto l'istesso Sovrano, e più ancora quelli che sono del corpo di una medesima Università, vivono in una comunione, dove ciascuno è focio dell'altro; e per conseguenza godono vicendevolmente il dritto di accrescere nelle porzioni di quegli individui che mancano senza legittimi successori. Ma poichè tale diritto è della società intiera, e questa è rappresentata dal Sovrano; ecco perchè il Sovrano è quello che dee succedere in tutti i beni vacanti.

**XXI.** Ma se il Sovrano non diventa più ricco che per viepiù felicitare i sudditi, se i suoi placidi raggi non si diffondono che per ravvivare lo Stato, se le sue beneficenze non sono che proporzionate ai meriti; ecco perchè il medesimo non impiega i beni vacanti che in vantaggio de' Popoli, e soprattutto degli individui dell'Università donde que' beni sono usciti.

**XXII.** Di tutti i vasti territorj del nostro Regno già deserti per mancanza di popola-  
zio-



zione, vale a dire di tutti i beni vacanti se ne impadronirono i Normanni come Sovrani. Ma ne fecero essi l'uso che conveniva? forse le circostanze di allora gli rendono scusabili. Tanti immensi territorj stavano incolti per difetto di gente; sicchè non ritraendo il pubblico Erario emolumento alcuno, era perciò espediente rinvenire de' mezzi per cavare un lucro qualunque si fosse. All' incontro in quei tempi la principal cura de' Sovrani era la guerra, ed al mantenimento della milizia riduceansi presso a poco i bisogni dello Stato; ed essendo molti Potenti, che con le loro forze pur troppo conferivano alla sussistenza o insufficienza de' Principi, si riputò gran vantaggio d' avergli ligj col solo darli loro detti territorj, che per altro giacevano inutili. (1).

E

XXIII.

(1) Fino che si riguarda l'affare per questo aspetto, i Normanni meritano scusa; se però si riflette, che i medesimi non solo han dato in feudo i territorj deserti ed incolti per mancanza di gente, ma quelli ancora che sotto i Longobardi servivan di fondo per le pubbliche rendite, ed han concesso dippiù le Regalie, certo che tal passo dee si credere inconsiderato. Ma questo esame ci porterebbe troppo a lungo; solo dico che oggi essendo cresciuta la popolazione, e mutate le circostanze, non più si dovrebbe esser nel caso di lasciare in mano di pochi Potenti i fondi dello Stato, tanto se si considera il danno della Società, quanto se si po-

XXIII. Tali procedure hanno almeno in parte compensato la Società di quel dritto che avea sopra i beni vacanti ; ma in che maniera furon compensate le particolari Università , che aveano oltre di quel dritto un'altro più prossimo ? La prudenza de' Normanni riparò a questo , lasciando infiniti luoghi aperti per l'uso de' Cittadini ; nè poteasi fare il contrario , per non ledere l' equità naturale .

XXIV. Ecco adunque perchè i Dottori ripetono l'uso civico dal dritto di natura ; ecco perchè questa consuetudine si è introdotta universalmente nell' Europa (1) ; ecco finalmente perchè si dice da alcuni del Foro (2) do-

si pone mente all' abuso che ne deriva . Ma non si creda che in asserir ciò pretenda io sostenere qualche devoluzione generale , oppure qualche legge agraria , avendo spiegato i miei sentimenti contrarj a siffatte innovazioni : molto meno però credasi arbitrio irregolare , quando il Sovrano intento al pubblico bene modera l' Economia de' Feudi , per farla ridondare in maggior beneficio dello Stato , come appunto ha praticato il saggio Ferd. IV. coll' ultimo editto emanato per le censuazioni di tutti i demanj così delle Università , che de' Baroni . Non poteva invero darsi più provida disposizione per lo vantaggio del Regno ; e solo resta che si prendano mezzi più efficaci per l' esatto adempimen-

(1) Card. de Luc. *loc. cit.*

(2) Rovit. *loc. cit.*

doverfi considerare detto uso anteriore ai feudi, e questi concessi non altrimenti che con quella servitù.

XXV. Tali ragionamenti combinano coi fatti. Per tutto il tempo de' Normanni fu sempre nel suo vigore l'uso civico. Nell'an. 1150. Silvestro Conte di Marsico a richiesta di Gio: Matteo monaco della SS. Trinità della Cava concede agli uomini del casale di S. Pietro di Tramutola *habilitatem accipiendi glandes, & herbam pro pascuis suorum animalium, & de lignis silve totius pertinentie Marsici*, SICUT ALII BONI HOMINES MARSICI ACCIPIUNT (1). Nell'an. 1179. Roberto Conte di Loritello dà al Vescovo di Bovino alcuni territorj colla facoltà di costruire de' casali, ed agli uomini di questi casali promette l'uso delle legna, pascoli, acque, ed altre cose necessarie *more civium Bibini nostrorum fidelium dilectorum* (2). Simili espressioni occorrono in molti altri diplomi, i quali non fa d'uopo di qui trascrivere, sì per non tediare il Lettore, sì ancora perchè dopo la legge di Ferdinando I. su tal particolare

E 2

non

(1) Ughell. tom. 7. *Marsicani Episcopi*.

(2) Ughello tom. 8. *Bovinenfes Episcopi*.

non vi cade più dubbio (1).

XXVI. E per questi motivi i nostri Sovrani veglianti sempre e per l'osservanza della giustizia hanno in ogni tempo proibito tanto a' loro Ministri, che a' Baroni, di chiudere detti luoghi aperti con fare difese in danno de' Cittadini. Carlo I. (2), Ferdinando I. (3), e l'Imp. Carlo V. (4) non solamente han ciò prescritto con molto rigore, ma hanno abolite tutte le difese fatte prima in pregiudizio del prenotato uso civico.

Fi.

(1) *Pram. 1. de salar. §. 4.*

*Item statuimus quod hominibus Civitatum, terrarum, & locorum nostri Regni hujus cum eorum animalibus, vel sine, libere uti liceat pascuis, vel nemoribus, atque pascendis spicis, aquis, & aliis prout hactenus antiquitus consueverunt, & quacumque in eorum prejudicium innovata post obitum felicitis memoria Alphonsi Regis patris & domini nostri colendissimi, tam pro parte nostrae curiae & per quosvis nostros Officiales, quam alios quoscumque, revocari volumus, & mandamus, ut liber in illis sit usus cuilibet, ut ante obitum praedicti Regis competebat.*

(2) *Cap. Item boves sine campanis.*

(3) *Dict. pram. 1. de salar. §. 9.*

(4) *Pram. 11. de Baron.*

XXVII. **L**A fida può dividerfi in tre specie , I. quella che i Baroni efigono da' Cittadini per l' immiffione degli animali nelle difefe feudali ; II. quella ch' efigono da' Foraflieri ne' demanj , o fia ne' luoghi aperti del feudo ; III. finalmente quella che efigono per lo pafcolo degli erbaggi ne' poderi privati .

XXVIII. Quando fo menzione di difefe feudali intendo di quelle che legittimamente fono ftate coftituite, vale a dire prima della proibizione , fopra i fondi feudali , e fenza contradizione degl' intereffati ; poichè quelle che furon fatte dopo la proibizione , della quale qui fopra abbiain fatta parola , o ne' fondi delle Univerfità , o colla contradizione de' Cittadini , non meritano il nome di difefe , ma di mere ufurpazioni folite praticarfi da' Baroni .

XIX. Ora per le difefe legittimamente coftituite è indubitato il dritto de' Baroni di fare quell' ufo che loro meglio piace de' frutti delle medefime , come a dire degli erbaggj , ghiandaggj &c. Infatti i Baroni in ogni anno vendono , o tengono per ufo proprii

tali prodotti ; e solamente in alcuni luoghi è solito di ammettere alla partecipazione gli animali de' Cittadini , mediante una fissa e determinata prestazione , la quale si chiama *fida* . Questa è stata introdotta per lo maggior comodo sì de' Baroni , che de' Cittadini , e per conseguenza è ragionevolissima , vedendovisi l'eguaglianza nella condizione de' contraenti . Ben vero però essendo fondata sopra dritti corrispettivi , la solita tassa non può esser alterata dal capriccio del Barone (1) .

XXX. La seconda sorta di fida , o sia quella che si esige da' Forastieri per gli animali , che s' immettono a pascolare ne' demanji del Feudo , è anche giusta e doverosa , purchè non ridondi in danno de' Cittadini . Se questi han l'uso civico , secondo abbiám sopra provato , dee lasciarsi loro quanto basta , altrimenti tal dritto si renderebbe frustraneo . E perciò i Dottori uniformemente insegnano , che ne' demanji feudali non possono fidarsi i forastieri se non nel caso , e per la quantità che i pascoli a' Cittadini soverchino .

XXXI.

(1) *Et ideo Curia consuevit mandare , ut ratione pascuorum & herbagiorum non recipiant Domini ultra solitum .* Hern. ad Const. Cum per partes Apulee in prin.

XXXI. Ma che diremo della terza specie di fida? L'èssa è il dritto della natura, savverte le società, e rovina l'agricoltura; Qual legge mai ha proibito ad alcuno di far uso della propria roba? qual motivo plausibile possono trovare i Feudatarj, per sostenere un così pernicioso abuso?

XXXI. Di questo abominevole gravame non vediamo farsene menzione per tutto il tempo degli Angioini; anzi hanno avuta molta cura questi Sovrani, che i dritti *dominicali* de' particolari fossero sempre illesi; tanto è vero che Carlo I. per gli poderi privati siti dentro, o intorno le sue stesse difese, ordinò di non doverli esigere dritto di Fida, non ostante che potea ostentare il titolo della guardia, o defensione (1). L'origin dunque di detto gravame dee ripetersi dalle rivoluzioni accadute nel nostro Regno sotto gli Aragonesi, allora quando incominciarono ad abusarsi i Baroni della giurisdizione loro concessa: ed infatti non altro che l'abuso de' banni di non immettersi animali ne' privati territorj ha dato causa ad una servitu così insoffribile: i banni ingiusti han sopraffatto gli uomini ti-

E. 4

mi.

(1) *Cap. Magistri Forestarum.*

midi, i quali non hanno mai ardito di contradire alle intraprese del Barone, a cui perciò è riuscito di servirsi impunemente della loro roba (1); i banni giusti han fatto introdurre le transazioni preventive de' danni dati, che quantunque proibite dalle nostre leggi (2), pure sono state e faranno la principal causa di questa fida.

XXXIII. Del resto i sensati Ministri de' nostri Tribunali non mai han dato retta a pretenzioni così irragionevoli (3); e non fu che l'oscitanza del Governo sotto i Vicerè, e la corruttela de' Giudici, che han potuto far sostenebile una intrapresa de' Baroni destituta di ogni fondamento. Buon però per gli particolari possessori, che restituita nel suo lustro la Monarchia di questo Regno sotto gli auspici di Carlo III. di eterna e felice memoria, le leggi, e la giustizià hann' espulse le pre-

(1) Marin. Frecc. *de subfeud*, lib. 2. *auth.* 46. n. 10. *Petrus de Antibali dicit dominos prætendere hoc ex quadam consuetudine ortum habente a præconizationibus, ut nullus immittat animalia, & homines timidi propter pœnam & potentiam dominorum non audent contradicere: corruptela est, & concussio irrationabilis procedens a radice avaritiæ. Idem tenet Dom. Beltrandus; & Dom. Blasius de Murcono.*

(2) *Præm.* 2. *de Offic. Bajul.*

(3) *Id.* Frecc. *loc. cit.* n. 7.



prepotenze , e gli abusi . Questo amabile e gran Sovrano fra dell' altro diè riparo all' inconveniente di cui siamo parlando ; e se non promulgò una legge generale su tal punto , fu perchè stimò inutile far leggi dove la natura parla , ed il dritto delle genti . Ecco come si spiega in un particolare rescritto per la Città di Mesagne : *Il Marchese NN. contro il dritto di natura , e delle genti ha preteso, che nessuno immetta animali ne' proprj territorj in quella terra . Il Consiglio , non avendo il Barone concessione particolare , ed espressa , lasci i Cittadini nella naturale libertà di far uso del perfetto di loro dominio .*

**CAP.**

I. **L**E Baglive de' Normanni erano nell'istesso tempo Officj per l'amministrazione della giustizia, e cariche per l'esazione di buona parte delle pubbliche rendite, appartenendo alle medesime i plateatici, le beccarie, i passagj &c. (1). Quindi è che considerate nel primo aspetto non potevano nè venderli, nè affittarsi (2); considerate nel secondo si vendevano, e si affittavano (3).

II. Conseguenze dell'amministrazione di giustizia erano i proventi della medesima, come a dire le pene de' danni dati, delle contenzioni, e delle contumacie, le multe de' banni, e delle diffide, e le trigesime delle liti; perciò quest'introiti non si riguardaron come capi di rendita delle Baglive, ma, quali realmente sono, effetti dell'agiurisdizione (4).

III.

(1) Afflicti. ad Const. Magistri Camerarii n. 2.  
Moles §. IX. de jur. Bajuli. n. 38.  
Franch. dec. 397. n.

(2) Const. Magistri Camerarii.

(3) Const. Locorum Bajuli, & dist. Const. Magistri Camerarii in fin.

(4) Moles §. I. quest. 1.

III. In quanto alle rendite annesse alle Baglive, checchè dicano i Dottori, accordando alle medesime illimitati dritti, è fuor di dubbio, che quel che i Re Normanni non hanno esatto, per niun verso può esigersi da chicchessia, che non abbia altro appoggio che la concessione della Bagliva. Se questa non è dritto in se, ma è *universitas juris* (1), non può comprendere più di quel che le leggi le accordano; e le leggi non accordano se non, quanto l'Erario pubblico de' Normanni esigeva (2). La semplice Bagliva dunque non conferisce titolo, come alcuni hanno erroneamente creduto; ed un Feudatario per sostenere il possesso delle sue esazioni ha bisogno di altri più solidi fondamenti.

Premesso ciò, non avendo i Baroni per le gabelle, ch' esigono, alcuno special titolo (giacchè la Bagliva tale non è), resta l'affare nella semplice presunzione secondo quel che sopra abbiain detto. Ma poichè la presunzione vien sciolta da altri ostacoli, ecco perchè noi intraprendiamo ad esaminare par-  
tita-

(1) *Afflic. ad Const. Magistri Camerarii n. 2.*

*Tappia de jur. Regn. lib. 2. rubr. de offic. C. n. Bajulor.*

(2) *V. sup. cap. III.*

titamente i dritti rapportati nella I. e II. rubrica del §. XIV. del Capitolo III.

# D O A N E .

V. **L**A parola *Dohana* ha la sua origine *ab adunatione* (1), perchè infatti comprende sotto di se l'unione di più gabelle e dritti (2). Questi per altro l'uso del Foro gli ha ridotti a' seguenti: *Plateatico*, *dritto di ancoraggio*, *di fundaco*, *di nuova gabella*, *di trafica*, o sia *delle salme*, *di peso*, *di misura*, *di esitura*, *di passaggio*, e *dell'ultima estrazione dal Regno* (3). Noi qui però non dobbiam parlare che del *plateatico*, mentre nella nota d'Isfernia colla parola *Dohana* non altro che questo vien significato; ed infatti dell'*ancoraggio*, e del *passaggio* si fa menzione apparte, e gli altri dritti sopracennati non sono di quelli esatti da' Normanni, ma de' nuovi introdotti da Federico.

Pla-

(1) Du Cange Glos. v. *adoba*.

(2) Moles §. VI. *de jur. Doban.* n. 6.

(3) *Id. ibid.* n. 13.

## P L A T E A T I C I .

VI. **L**A parola *plateatico* (che volgarmente si suole anche chiamare col nome generale di *Doana*) o si ripeta da *Platz* termine tedesco, o da *Platea* latino, sempre dinota l'istesso, cioè dritto di piazza (1).

VII. Questo dazio, che si vede posto in uso non meno sotto i Romani Imperatori, che

(1) Monsignor Airoidi in una nota che fa al *Codice Diplomatico Arabo-Siciliano* nel tom. 4. p. 12. vuol ripetere i *plateatici* nel nostro Regno da che sotto gl'Imperatori Greci le compre e vendite delle derrate ed altro si facevano per mezzo de' Governatori della Città, e Provincia a nome dell'Imperatore; e crede di provar tal' assunto con recare gli esempj della compra fatta da Ahmed ben Alkufi per mezzo di Pietro Governatore di Reggio nell'an. 940. (tom. 3. p. 494. di detto Codice), e dell'altra fatta da Jusuf ben Aataf per mezzo di Pascale Governor di Calabria residente in Bari nell'an. 941. (tom. 3. p. 535. di detto Codice). Ma con buona pace di tant' uomo cotali esempj non han che fare coi *plateatici*. Pietro non si tramezzò a servire i Saraceni di Sicilia, se non per far loro una cosa grata *adoperandosi a far fare delle compre*; e Pascale vendè solamente i grani, e gli orzi proprij dell'Imperatore ch' esistevano ne' magazeni di Salerno. Come dunque può da ciò inferirsi, che tutte le compre e vendite dovean farsi per mezzo de' Governatori a nome dell'Imperatore?

Forse con più fondamento i nostri Forensi (Moles S. VI. *de jur. dohan.* n. 16.) han dedotto questo dritto dal vertigale *rerum venalium* de' Romani, per lo quale è da vedersi Burmanno *de Vest. Pop. Rom.* cap. 5. A me però sembra, che i Longobardi sopra tutto l'abbiam posto in uso, non ostante che prima già era introdotto e praticato da Romani sotto altro nome.

78  
che sotto i Re Longobardi (1), certo è che tanto presso i primi, quanto presso i secondi non si esigeva se non nella *piazza* per lo comodo delle banche che a' commercianti si prestava. Ed infatti per ciò che tocca i Romani Burmanno non ci lascia punto di dubitare (2); e per rispetto ai Longobardi abbiám sopra recata la legge di costoro, colla quale non si permetteva di esigere qualunque prestazione senza il legittimo compenso (3); ed in maggiore conferma, relativamente a' plateatici, possono addursi il diploma di Gisolfo II. Principe di Salerno spedito a pro di Alfano I. Arcivescovo di quella Città nell' an- 1058., ed il diploma di Marino Sebasto Duca di Amalfi a pro di Sergio figlio di Giovanni figlio di Landone Conte di Prato nel 1080., rapportati entrambi dal Muratori

(1) Murat. *diff.* 19.

Du Cange *Gloss. v. plateaticum.*

(2) *De Vect. Pop. Rom. cap.* 5.

*Ex his quæ de voce venalium & venalicioꝝum diximus, recte jam colligitur vectigal hoc datum non fuisse, quoties quis servum suum alteri venderet, vel alterius emeret, sed ita demum, si in nundinis, vel foro vel è catastra a venalitiariis & mangonibus aliquem compararet. Atque ita in ceteris rebus venalibus observatum quoque fuit, ut ita demum vectigali obnoxie essent, si in foro vel in locis, vendundis rebus destinatis, vendite & emptæ essent.*

(3) *Cap. I. §. XXVIII.*



ri (1), da' quali apparisce , che il *plateatico* non si esigeva se non per lo comodo di case , botteghe , banche &c. , che ai Commercianti si prestava . Nè i Normanni han deviato da queste tracce , dappoichè vediamo fatto di loro essersi praticato l'istesso (2).

VIII. Posto ciò , non possono i Baroni esigere il *plateatico* se non ne' luoghi pubblici , dove danno a' commercianti i comodi convenienti per esercitare il loro mestiere , vale a dire le banche , le botteghe , ed altro ; ed ogni esazione senza di questo compenso , non è che rapina e violenza .

Pla.

(1) Diff. 19.

(2) Moles §. VI. n. 17.

*Appellatur jus plateæ forte quia in plateis publicis res illæ contractantur , & ego ad hoc legi quoddam privilegium existens in Regia Camera in processu quodam fabricato inter Ill. Ducissam Gravinæ , & Magn. Annibalem Sanctorum in banca Joann. Baptiste Coppola in Registro 176. ubi dicitur tales esse congregatos IN PLATEA RERUM VENALIU, IN QUÀ BAJULATIO EXERCEBATUR.*

IX. **D**A' tempi antichi si è introdotto di esigere i *Plateatici* anche per un' altra causa oltre della finora descritta . Le strade di dentro l' abitato denominandosi ancor esse *platee*, il dazio esatto per la guardia delle medesime forti l' istesso nome .

X. Augusto fu il primo che introdusse le sentinelle notturne per la guardia delle pubbliche vie di dentro la Città, e per lo mantenimento di quelle impose il vettigale delle cose vendibili (1); ma noi non abbiamo bisogno di salire a così alte sorgenti , mentre ne' tempi bassi *plateatico* e *passaggio* (ch'è appunto il dritto per la guardia delle strade ) han significato l' istesso (2) .

XI. Le leggi nostre quantunque abbian chiamato *plateatico* il dazio per la guardia delle strade di dentro l' abitato , e *passo* il dazio per la guardia delle vie fuori la Città , pure han considerati dell' istessa natura questi due dritti; e perciò, sempre ch' è occorso , con una determinazione han compresi entrambi

(1) Dion. lib. 55.

(2) Du-Gange Gloss.



bi. Così faremo anche noi, che in parlando dell'uno intendiam parlare anche dall' altro nel tempo medesimo.

XII. Tra le principali cure della Sovranità è senza dubbio la difesa e la guardia delle pubbliche strade; e perciò vengon queste annoverate tra le Regalie, mentre se ivi più che in ogn' altro luogo fa d'uopo che il Cittadino sia sicuro, chi altro fuorchè il Sovrano può renderlo tale? Quindi sono pur troppo legittimi i dazj, che a tal oggetto s' impongono; e i savj non questi han condannati, ma l' abuso fatto da' Tiranni, e dai perturbatori del pubblico bene (1).

XIII. In quanto a queste imposizioni presso di noi i Longobardi (2), i Normanni, e gli altri Sovrani sono stati troppo moderati, non avendole permesse che col dovuto compenso, cioè per tener espurgate le strade da' ladri, o

F

da

(1) Herodian. lib. II. cap. 4.

*Vestigalia quoque omnia, sub Tyrannide ad contrahendas pecunias excogitata in fluminum ripis, urbium portibus, perque vias & itinera, remisit (Perthinax), & in antiquam libertatem revocavit.*

(2) L. 37. di Ludovico Pio Imp.

*De injustis occasionibus, & consuetudinibus noviter institutis, sicut tributa sunt, & telonea in media via, ubi nec aqua, nec palus, nec pons, nec aliquid tale occurrit, unde juste census exigi possit, ut auferantur.*

da altri pericoli; cosicchè passò per legge, di non poterli altrimenti esigere tali dazj che ne' luoghi sospetti e mal sicuri (1).

XIV. Fu sempre a cuore de' nostri Sovrani l'osservanza di questa legge, non essendosi mancato di far argine alle irruenze ed usurpazioni de' Baroni. Infatti Ladislao nel 1400. abolì tutti i plateatici, ed i passi, nè permise che quelli, per li quali concorrevano i requisiti richiesti dalla legge (2).

XV. Le disavventure sopravvenute al Regno dopo di Ladislao fecero andar in dimentiti.

(1) Rit. Reg. Cam. 3. de jur. passag.

*Hæc passagia, guidagia, pedagia solvuntur in locis timorosis, ut guidentur transeuntes per hos dubios passus. Nam accipientes hoc jus assurant solventes associando, & loca silvosa prope passus complanant, ut salvos faciant a malis hominibus.*

(2) V. Registr. Limitatio passuum Regni facta tempore Serenissimi Regis Ferdinandi fol. 1. & 2.

*Serenissimus Rex Ladislaus suo generali editto, sub datum Graniani die 3. mensis Januarii an. Dom. 1406. omnes & singulas novas gabellas, ac vectigalia, quocumque vocabulo distinguerentur, sub nomine platearum, seu in quibusvis plateis, passagiis, & itineribus Terrarum, & partium Regni, a tempore felicis ingressus claræ memoriæ Regis Caroli III. sui Genitoris tunc Regnantis in Civitate Neapolis, & usque in diem ipsius editi, per quosvis Regni Magnates, & Proceres, ac per singulas personas alias, cujuscumque Status, gradus, & conditionis existerent, propria, vel alia quavis auctoritate statutas, & impositas revocavit, annullavit, & subtulit; pœnam confiscationis bonorum omnium imponens gabellas ipsas, seu vectigalia ex tunc exigentibus.*

ticanza il suo editto, ma Alfonso I. nel 1443. essendo stato richiesto da' Feudatarj di confermar loro i passi ingiustamente usurpati, non solamente lo negò, ma dippiù rinovò il disposto del 1400. (1); motivo per cui la Regia Camera nel 1454. ordinò, che tutti i possessori de' passi, e plateatici dovessero esibire il titolo (2); e per meglio venire a capo di estirpare questi perniciosi abusi, commise un'informazione per le Calabrie, e per gli Abruzzi, affine di accertarsi del numero e qualità di detti passi, e de' motivi dell'introduzione, cioè se eran luoghi pericolosi quelli dove si esigevano (3).

XV. Le nuove rivoluzioni diedero luogo a nuove usurpazioni, ma Ferdinando I. nel 1466. richiamò i possessori de' passi all'esibizione del titolo (4); e non avendo questi obedito, nel 1468. ordinò di sospenderli tutte siffatte ingiuste esazioni; e così fu eseguito (5).

XVI. Nello Stato però Viceregnale ebbero agio i Baroni d'intraprendere a lor piacere-

F 2

(1) *Cap. e Grat. fol. 5. cap. 3.*

(2) *Diēt. Registr.*

(3) *Diēt. Registr.*

(4) *Diēt. Registr.*

(5) *Diēt. Registr.*

cere sulle Regalie , sulla libertà , e su' beni de' Cittadini ; ma non perciò le loro usurpazioni intorno a' passi e plateatici furono pacifiche : oltre di esser stati quelli spesso spesso inquietati dalla Regia Camera , Filippo III. tra le istruzioni che diede al Duca d' Ossuna nel 1616. fu appunto di farsi esibire i titoli de' passi , e di abolir questi quando non fossero a tenor delle leggi (1).

XVII. Finalmente l' Augusto Monarca Carlo III. , subito venuto nel Regno , la prima cura ch' ebbe fu appunto di rinovare la fin ora descritta abolizione de' passi , ordinando nell' istesso tempo *l' incusa delle pene contro i Baroni , che li hanno introdotti* (2).

XVIII. Intanto dopo così savie determinazioni si son veduti i Feudatarj fino al 1792. , senza soccombere a verun peso di guardia sulle strade , continuar tuttavia l' esazione de' plateatici , e de' passi . Ma persuaso l' amabile nostro Sovrano Ferdinando delle sopra esposte verità , e penetrato dagl' inconvenienti , che da siffatte usurpazioni derivano , con suo  
Real

(1) *Dist. Registr.*

(2) Disp. de' 21. Ottobre 1734. presso Gatta part. 2. tom. 4. tit. *de' passi*.

Real dispaccio de' 16. Aprile 1792. abolì tutt' i paffi che i Baroni tenevano per lo Regno, rendendo così felici i suoi sudditi, che per quattro secoli, quanti sono scorsi da Ladislao a lui, sono stati il bersaglio dell'avidità di pochi Tiranni.

XIX. Ora dunque siam fuori d' impaccio su tal punto; ma si farebbe desiderato, che siccome sotto l' istesse leggi son caduti sempre i paffi, ed i plateatici, così anche per questi specificatamente si fosse ordinata l'abolizione. Ed infatti quando si ponga mente, che per dentro l' abitato è la guardia delle strade demandata alle Università, e queste portano il carico delle Pattuglie, e del Mastroggiurato; quando si ponga mente, che la destinazione a tal' ufficio di Mastroggiurato sia stata da' Baroni usurpata non ostante la riluttanza della legge (1); quando in somma si ponga mente, che essendo questo dazio di ostacolo anzi di rovina al commercio interno del Regno, non può secondo i dettami della natura e della politica esser permesso, che solo dove concorrano tutti i legittimi moti-

F 3

vi

(3) *Cap. Item statuimus quod officium Magistri Iurati.*

vi a far inclinare la bilancia della presunzione piuttosto a pro che contro i Feudatarj; quale difficoltà si potrà mai incontrare a non disporre per li plateatici quel che coll' ultima Reale risoluzione si è ordinato per li paffi?

XX. Nè vale addurre per iscusà, che i Cittadini vanno esenti da questo peso, e solamente i Forastieri son quelli che ne portano il carico; poichè questo non è parlare da uom di senno, essendo tutti cittadini coloro che vivono sotto l' istesse leggi; e poi nel commerciare tanto è che paghi il dazio il compratore quanto il venditore; onde diceva bene il gran Tacito (1), che più in apparenza che in sostanza fu a' tempi di Nerone tolta la vigesima quinta de' servi esposti a vendita, *quia cum venditor pendere juberetur, in partem pretii emptoribus accrescebat.*

#### P O R T O L A N I A .

XXI. **A**bbiamo fin ora parlato della guardia delle pubbliche strade, passiam' ora a discorrere della cura sulle medesime.

XXII.

(1) *Annal. lib. 13. n. 31.*

XXII. Le rendite della Corte , che sotto i Normanni si amministravano da' Camera-ri (1), furon da Federico commesse ai Maestri Procuratori , che si stabilivano per ciascuna Provincia (2), finoachè poi Carlo I. d'Angiò colla forma del governo mutò anche il di loro nome chiamandogli *Portolani* (3). Il dritto di questi , quantunque nel principio non fu che d'invigilare ne' porti , ed esigere i dazj per l'estrazione , ed introduzion delle degrate , e manifatture (4) ( ond'ebbero il nome ) , pure dappoi la loro autorità fu estesa sopra i demanj , l'escadenze , i beni vacanti &c. (5), ed indi ancora sopra le vie , ed i pubblici luoghi ; cosicchè oggi il nome di *Portolani* si restringe al dritto d'invigilare sopra cotai luoghi ; e noi non d'altro che di questo dobbiamo far parola.

XXIII. Le leggi Romane davano agli Edili la cura sulle pubbliche strade di dentro la città (6) , ma apparteneva ai Magistrati supremi d'invigilare sulle vie fuori l'abita-

F 4

to

(1) Const. *Magistri Camerarii in fin.*

(2) Const. *Inter multas & arduas.*

(3) Cap. *Item cum inquirere.*

(4) Cap. *Ut illorum fraudibus.*

(5) Detto cap. *Item cum inquirere.*

(6) L. *publica, de via public., & si quis.*

to (1). Federico I. Imp. tra le Regalie annoverò le vie pubbliche (2), ma non potè intendere che delle seconde; mentre le prime dopo che mancarono gli Edili furon sempre sotto la cura delle rispettive Università. I Portolani però esercitando in virtù di detto cap. di Carlo I. i loro diritti sopra i demanj, vale a dire sopra buona parte delle Regalie, han creduto, quantunque abusivamente (3), di poter estendere la loro giurisdizione anche sulle pubbliche strade di dentro l'abitato (4).

XXIV. Le sportole dovute al Portolano per le licenze di fabbricare, per gli accessi, e le multe per le controversazioni, formando una rendita non indifferente (5), il Fisco stimò d'incorporarle alla Regia Zecca (6); ma poi colla vendita de' pesi e delle misure essendo cessata pel Regno la giurisdizione di questo Tribunale, si vendè anche la Portolanìa alle Università, le quali oggi per questo

(1) ff. de via public. c. itiner.

(2) Feud. lib. 2. tit. 57. qua sint Regalia.

(3) Rapolla ad jus Regn. part. 1. lib. 6. cap. 2. n. 7.

(4) Rovit. ad pragm. 6. ne quid in loc. publ. n. 1. Id. Conf. § 8. n. 2. c. seqq.

(5) Rovit. ad dict. prag. 6. n. 22.

(6) Capibanc. de Baron. prag. 8. part. 1. n. 274.



sto dritto contribuiscono alla Regia Corte ciascuna la sua tangente sopra i carlini 42. a fuoco.

XXV. In questo stato di cose non si capisce, come ogni Barone ne' suoi feudi esige dalla Università il dritto della Portolanà. Prima degli Angioini fu questa esercitata dai Reggimentarj delle Università, le quali succedero agli antichi Edili per dritto proprio non per concessione (1); gli Angioini introdussero i Portolani, e questi la occuparono considerandola una delle Regalie, la quale fu poi anche alle Università medesime venduta. Sicchè di qualunque maniera ella si consideri, o dritto proprio delle Università, o Regalia alienata alle medesime, niuna ragione possono i Baroni vantare.

Alf.

(1) Donell. *Comment. lib. 4. cap. 4.*  
*Rota Consult. l. n. 1.*

XXVI. **L'** Imporre le affise fu dritto de' Camerarj, e Guglielmo I. con ispecial legge ha ciò determinato (1); i Bajuli egualmente che gli altri Cittadini, come intesi de' prezzi locali, han solamente consigliato nelle occorrenze i Camerarj, ma ciò nell' unico caso quando questi lo stimavano opportuno (2).

XXVII. Dell' istessa maniera lo stabilimento de' pesi e delle misure non mai fu dritto de' Bajuli, mentre non da altri che dalla Regia Corte si dovean quelle dispensare (3); e solamente fu de' Bajuli la custodia de' suddetti pesi e misure, e delle affise, affine di eligere nelle occorrenze le pene contro i trasgressori (4).

XXVIII. Ed infatti le pene contro chi non avesse venduto secondo le affise, o si fosse servito di altri pesi e misure che di quelle ricevute dalla Regia Corte, sono appartenute ai Bajuli (5). Ifernica crede, che par-

(1) *Const. Magistros Camerarios.*

(2) *Dicta Const.*

(3) *Const. Mercatores quoslibet.*

(4) *Const. ad officium Bajulorum.*

(5) *Dicta Const. ad Officium Bajulorum.*

ai Bajuli stessi appartenevano le pene de' falsificatori de' pesi e misure (1); ma quantunque in ciò abbia egli errato, io pure non mi brigo di confutarlo, poichè Carlo I. d' Angiò diede a' Secreti la cognizione di queste falsificazioni, e per conseguenza anche le pene derivanti da quelle (2).

XXIX. E' però d' avvertire, che dette pene di assise, misure, e pesi non osservati, spettavano a' Bajuli non come proventi della Bagliva, ma come ad amministratori di giustizia (3); e perciò vediamo, che quantunque i proventi Bajulari si sian incominciati a concedere in feudo fin da' primi tempi de' Normanni, pure queste pene sempre si sono introitate dal Fisco (4), nè mai si sono concesse, eccetto quando si accordò a' Baroni colla Bagliva il Banco di giustizia. Ed è ciò tanto vero, che oggi nel Foro non più si dubita di questa massima, che le pene sono effetti della giurisdizione non proventi della Bagliva (5).

XXX.

(1) Ad Const. *Ad legitima pondera*.

(2) Cap. *Item predicti secreti non auferant*.

(3) Reg. Galeot. Resp. Fisc. 28. n. 57. & 59.

(4) Dicta Const. *ad offic. Bajulorum*.

(5) Moles §. IX. quest. 1.

XXX. Ma passiam oltre. Le assise appoco appoco cederono intieramente in beneficio delle Università, poichè quell' autorità che vi prestava il Camerario, e che si riduceva a seguire il consiglio de' Cittadini, coll' andar del tempo andò in disuso, e le Università ripigliarono i dritti che non soppressi, ma moderati erano stati da' Sovrani (1). I pesi e le misure, dopo che mancarono i Camerarij, rimasero in piena disposizione delle Università medesime (2); ma poi eretto il Tribunal della Zecca, questo estese la sua autorità per tutto il Regno; e quelle stesse pene, che prima si esigevano da' Bajuli in virtù della loro giurisdizione, e s' introitavano al Fisco, indi l' esigè la Regia Zecca, senza più ingerirvisi i Bajuli.

XXXI. Ma la giurisdizione di quel Tribunale nel 1609. restò abolita da Filippo III., il quale volle che i pesi e le misure fossero delle Università; ed a tal' oggetto ordinò, che alle medesime cedessero, coll' obbligo della

(1) Il dritto delle assise secondo il savio sentimento d' Isernia, e di Assiso, in *prelud. Const. quest. 3. n. 7.* spetta addirittura alle Università.

(2) Cap. *Item predicti Secreti non auferant.*

la corrisponſione a pro della Regia Corte di quanto queſta riſcoteva prima dalla Zecca (1). Coſì ſi effettuò, e tutte le Univerſità del Regno furono taſſate ſecondo i fuochi (2); e fino ad oggi corriſpondono la reſpettiva tangente compreſa ne' carlini 42. a fuoco.

XXXII. Qual'è dunque il dritto che poſſono vantare i Baroni ſopra i peſi e le miſure? Si vedono taſſate da quei Deſpoti le Univerſità ſenza ſaperſi la ragione ed il motivo: ſe queſta non è uſurpazione, dove più la troveremo?

## C A P. VI.

### *Prerogative de' Baroni.*

I. **C**Amminando ſulle tracce del Sig. di Monteſchiù (3), molti han creduto, che eſſendo nelle Monarchie indiſpenſabile una Poſteſtà intermedia, queſta non altra eſſer debba che la nobiltà corredata di giuriſdizioni e prerogative. Beccaria (4), Filangieri

(1) *Pram. 2. de pond. & menſur.*

(2) *Pram. 3. ibid.*

(3) *Sp. delle leg. lib. 2. cap. 4.*

(4) *De' Delitti, e delle pene §. 21.*

ri (1), e Schmidt (2), che secondo i veri principj della Filosofia, e della Politica han mostrata l'assurdità di quel sentimento, mi dispensano di entrare in esame; nè fa d'uopo che io tedj il Lettore, dopochè è fuor di dubbio, esser le giurisdizioni e prerogative le parti essenziali dell'Impero commesso al Principe per lo retto governo de' Popoli, e che l'alienazione di qualunque parte di esse non meno diminuisce la Maestà del Trono, che lede la giustizia; dopo che le prerogative in mano del privato non sono che tanti ostacoli al retto ordine, ed all'esecuzione della legge; dopo che finalmente la soverchia potenza, che quelle giurisdizioni e prerogative vengono a produrre, scinde gl'interessi di chi le possiede da quelli del ceto inferiore, non lasciando d'intermedio che il dominio da una parte, e l'avvilimento dall'altra, e spesso colla rovina del Principe abbatte i fondamenti dello Stato (3).

## II.

(1) *Scienza della Legislazione* vol. 3. cap. 18.

(2) *Principj della Legislazione* lib. 6. cap. 4.

(3) I deplorabili avvenimenti, che l'istoria di questo Regno ci rapporta, incominciando fin dai primi albori della Monarchia, dimostrano ad evidenza tal verità. V. Giannon. *Ist. Civ. lib. XI. Cap. I.º, ib. §. 1., lib. XII. §. 1., ib. cap. 2., lib. XIII. pr., lib. XV. cap. 1., lib. XVII. cap. 2., ib. cap. 3. §. 2., lib. XIX. cap. 1., ib. cap. 3., ib. cap. 4. §. 1.*

II. **M**A esaminiamo in particolare queste prerogative.

III. Tuttocchè fin dal principio della Monarchia di questo Regno abbiano i Baroni per tutte le cause de' loro Vassalli, o sia fuffeudatarj, retto Curia secondo le Francesi costumanze (1), pure giurisdizione universale sopra tutte le persone abitanti i feudi non mai han avuta, essendo questa stata sempre con somma gelosia guardata e riservata da' Sovrani. Già si è detto (2), che Ruggiero stabilì *per totam terram Justitiariorum, & Camerarios*; dunque se questi amministravano la giustizia per l' intiero Regno, non v' era luogo per altri di esercitar giurisdizione. I Giustizieri aveano il mero impero (3), ed i Camerarij il misto ed il civile, che l' esercitavano per mezzo de' Bajuli, i quali non

era-

§. 1., lib. XXII. cap. 3., lib. XXIII. cap. ult., lib. XXIV. pr., ib. cap. 1. ib. cap. 3., lib. XXV. cap. 3. lib. XXVII. cap. 1., lib. XXVIII. pr., ib. cap. 1.

(1) Const. *Probationum defectum*.

Const. *de questionibus*.

Const. *Si vassallus*.

Yfern. ad Const.

(2) *Sup. cap. 1. §. XXVI.*

(3) Const. *Justitiariorum nomen*.

erano che di loro sostituti (1).

IV. In maggiore compruova di tutto ciò non adduco che le nostre Costituzioni, non avendo bisogno di altre autorità quando ho queste a favor mio. La Costituzione, *Ea quæ ad speciale decus* fa vedere, che per tutto il tempo de' Normanni, e degli Svevi la giurisdizione criminale non fu che de' Regj Officiali; e si fa, che non prima di Giovanna II. s'incominciò a concedere a qualcuno de' Baroni l'esercizio di quella, fino che poi Alfonso I. la concesse quasi a tutti (2). La giurisdizione civile e mista sotto i Normanni, e sotto gli Svevi fu altresì de' Regj Officiali: la Costituzione di Guglielmo (3), dove si ordina a' Camerarij di destinare i Bajuli *per loca quælibet*; l'altra dello stesso (4), dove s'impone a' Camerarij medesimi di metter le assise *per singulas civitates cum consilio Bajulorum*; e finalmente la celebre Costituzione-

(1) Const. *Magistri Camerarii*.

Const. *Locorum Bajuli*.

Glos. in Const. *Officiorum periculosa* verb. *pro jurisdictione*.

(2) Capec. Latr. Consult. 41. n. 10.

De Franchis dec. 370. n. 8; dec. 510. n. 4.

Capibanc. de *Baton*. prag. 8. p. 1. n. 65.

(3) Const. *Magistri Camerarii*.

(4) Const. *Magistros Camerarios*.



zione di Federico *Cum satis* (1), non ci devono lasciare menomo dubbio su questo punto. Appoco appoco incominciarono alcune Chiese, ed indi anche parecchi Baroni ad avere *Bancum & Judicem*, e ciò per special concessione, poichè trattandosi di Regalia, che Ruggiero col soggiogamento de' Dinasti avea richiamata a se, e che i Sovrani guardavan con riserba e gelosia, il solo privilegio del Principe poteva dar giusto titolo ai Feudatarj.

III. Dal che si rilevano due gravissimi errori de' nostri Forensi, uno antico e quasi comune, cioè che colla vendita della Bagliva in genere, va inclusa la giurisdizione (2), l'altro recente e di poche persone, cioè la

G

l'al-

(1) *Cum satis abundeque sufficiant officiales a nostro culmine stabiliti ad hoc ut tam in civilibus quam criminalibus causis unusquisque justitiam valent invenire, usurpationem illicitam, quæ in quibusdam partibus Regni nostri invaluit, abolentes præcipimus, ut ammodo præstatores, consules, seu Rectores in locis aliquibus non creentur, nec aliquis sibi auctoritate consuetudinis alicujus, vel ex collatione populi officium aliquod, aut jurisdictionem usurpet. Sed Officiales tantum a nostra Majestate statutos, vel de mandato nostro Magistros Justitiariorum, Camerarios, Bajulos, & Judices ubique per Regnum nostrum volumus esse, & tam jura nostra, quam nostrorum fidelium ministrare.*

(2) *liern. ad Const. Locorum Bajuli. in princ.*

*giurisdizione patrimoniale*. L'uno e l'altro vengono smentiti da quanto sopra abbiamo detto: per lo primo, avendo noi provato, che le *Baglive* si riguardavano e come officj per l'amministrazione di giustizia, e come cariche per l'esazione delle pubbliche rendite; e che considerate nel primo aspetto non si potevano nè vendere, nè affittare, considerate nel secondo si potevano; ed avendo dippiù provato, che quantunque sin dai primi tempi de' Normanni si sien incominciati a concedere in feudo i proventi *Bajulari*, pure l'amministrazione di giustizia stiede presso i *Regj Officiali* per tutto il tempo degli *Svevi*; non resta più da dubitare. E' poi chiarissimo il secondo errore, sì per aver noi fatto vedere, che nel Regno non v'è stata mai servitù generale (fu di che, si appoggia la voluta giurisdizione patrimoniale<sup>(1)</sup>), sì ancora per aver dimostrato, che la giurisdizione stiede nel suo fonte per tutto il tempo che fiorì la Monarchia, fino che per le catastrofi, e per le disavventure del Regno

(1) Heinnecc. in *diff. de Orig. & indole Juris Patrimon.* §. XVIII.

Thomasius tom. 4. *obs. ad Rom. Litter.* §. 29.

gno non incominciò a concedersi.

IV. Quindi si vede , che la maggior parte delle giurisdizioni non sono che occupate da' Baroni , poichè quando manchi a questi lo special privilegio , non suffraga loro nè la semplice concessione della Bagliva , che non porta con se la giudicatura , nè il lungo possesso , che trattandosi di Regalia non fa prescrivere .

V. Ma che diremo della Grazia di Carlo VI. , per la quale i Baroni credono legittimato ogni possesso , purchè oltrepassi gli anni cento ? Questa difficoltà non pare che leda il nostro assunto , poichè dopo aver dimostrato , che la maggior parte delle giurisdizioni sono usurpate , abbiain l'appoggio nel dritto , che dove costa del titolo invalido nè il possesso nè la grazia giovano punto .

VI. Più : l'oggetto della Sovranità è la quiete de' Popoli , e questa si ottiene coll' esatta amministrazione di giustizia nell' interno , e nell' esterno colle armi . La principal cura che si dava la saggia antichità in eleggere i Re , era appunto di badare al suo sapere , ed alla sua rettitudine in giudicare (1).

G 2.      Quin-

(1) Τὸν γὰρ Βασιλεὺς ἐχέμενος , ἀνεὶ λαοὶς  
βλαπτομένοις ἀγορῇ μετατρέπων ἔργα τελευτᾷ  
Ἡσ.

Quindi coll'alienazione della giurisdizione si scinde l'Impero, che per natura non si può dividere, e la Sovranità resta dimezzata, ed i popoli subordinati a chi non era loro idea di obedi- re.

VII. Si rifletta finalmente alla possibilità in cui si mettono i Baroni di abusar della giurisdizione. La loro imbecillità rende appunto tremendo quel grado di potere, che ai medesimi si accorda. Ed in realtà non si sono essi abusati? Le cure del savio Governo di Ferdinando IV., e la conosciuta bontà degli odierni Baroni mi esentano dal nojoso peso di metter in prospetto le tirannie de' loro antecessori. E veramente non potrei esporre che con orrore le prepotenze di essi, la confusione delle giudicature, le ingiustizie, le venalità, e le viltà de' loro Officiali. Questi soli motivi farebbero bastati secondo le leggi a far abolire le giurisdizioni Signoriali (1), se la depravazione de' costumi del Foro non avesse fatto sistema che solo delle massime perniciose de' Dottori.

An-

*Hac una Reges olim sunt finē creati :*

*Dicere jus populis, injustaque tollere facta.*

*Hesiod. Theog.*

(1) V. *Cicero*, . . . *Uernia ad Const. En qua ad speciale; ed altri &c.*



## ANGARIE, E PERANGARIE.

VIII. **V**Eniam' ora alle angarie e perangarie. Ah! che non ho coraggio di esporre questa miserabile prerogativa de' Baroni, la quale nell' istesso tempo che più di ogn' altra avvilita l' umanità, si vede non pertanto andar trionfante per gli archi preparati dalla barbarie, e dalla Tirannia, non ostante la riluttanza della ragione, e delle leggi.

IX. Abbiamo sopra esposto quanto sia lontana dal vero l' idea di servitù in origine per le persone abitanti i feudi, ed abbiain anche provato, che dopo i tempi di Federico non vide più Raccomandati il nostro Regno. Dunque qual fondamento, qual appoggio possono aver le angarie e perangarie? Ma se la ragione non le assiste, molto meno han l' assistenza delle leggi. Diocleziano, e Massimiano Erculeo espressamente le proibirono (1); e Valente, e Valentiniano non solamente fecero lo stesso (2), ma severamente punirono i trasgressori (3). Cessò colla

G 3

bar-

(1) L. 1. C. ne Rusticani ad ul. obs. Cc.

(2) L. un. C. ne oper. a Collator. ex. Cc.

(3) L. 2. C. ne Rusticani ad ul. obs. Cc.

barbarie il rigore delle savie Romane leggi, ma le rinovò Federico proibendo di nuovo siffatti abusi, che degradano l'umanità del suo essere (1). Le rivoluzioni del nostro Regno, e la prepotenza del Baronnaggio immerfero nel sopore queste salutari disposizioni, fino che Ferdinando I. (2), e Carlo V. Imperatore (3) non l'escitarono rinovando le proibizioni, e la comminazione delle pene. Ma che pro, quando i Baroni rimasti senza la soggezione del Sovrano poco si curarono di obedi- re, ed i Vicere in niun conto pensarono per l'esecuzione delle leggi? Eppure oggi si vuol sostenere per legittima consuetudine ciò che la ragione condanna, e le leggi puniscono, e solamente la barbarie, le rivoluzioni, e la tirannia sostenuta dalla connivenza han fatto prender fermezza.

Drit-

(1) *Const. Cum universis.*

*Const. quia frequenter.*

(2) *Pram. 1. de salar. &c.*

(3) *Pram. 10. & 16. de Bagn.*

X. **P**affiamo ai dritti di proibire agli abitanti de' feudi di costruire molini, trappeti, forni, osterie &c.

XI. Spesso riflettendo tra me medesimo alla dura condizione degli abitanti de' feudi, son stato sempre nel dubbio, se la medesima è migliore o peggiore di quella de' servi addetti alla gleba dell' antichità. Non v'è però da esitare, che sia stata molto migliore questa seconda della prima, se si pone mente ai fissi servigj determinati dalle leggi, a' quali gli antichi servi della gleba, chiamati anche *censiti*, *rusticani* &c., eran tenuti, ed ai privilegi che godevano per questa loro più dura condizione (1); all' incontro si considera, che ai nostri abitanti de' feudi non le leggi, ma il capriccioso dispotismo de' Baroni, e la sfrenata prepotenza ha arbitrariamente ritorte le catene.

XII. I dritti proibitivi o si considerano come rendite dello Stato soggette alla disposizione del Sovrano, e siccome abbiamo provato, che i primi nostri Re non mai han avuto

G 4

to

(1) V. Choppin. *de Rusticor. privileg.*

to siffatti jus, così molto meno potevan dare ad altri quel che non aveano ; o si considerano come preeminenze annessate dal Principe al feudo , ed osta allora a tal' ipotesi non solq il fatto , ma anche la natura della Monarchia per quel che sopra si è detto (1).

XIII. Ed osta invero il fatto , poichè quando si eccettui qualche gran Barone , che oggi più non esiste , o non fa regola (2) , non troverassi altro , che possa vantare un' investitura di Feudo nuovo ( o sia che addirittura esce dal Regio Demanio ) col jus proibitivo de' forni , molini , trapeti , osterie &c. Ed ancorchè nelle riconcessioni de' Feudi antichi si offervi facilmente qualche simile espressione , tuttavia è ciò addivenuto , perchè molti abusi introdotti da un Feudatario , si sono indi perpetuati per l' oscitanza de' Magistrati , per la poco cognizione della vera politica , e per la mal' interpretata giurisprudenza municipale .

XIV. Anzi è da credere con tutta la probabilità , che siffatte usurpazioni non prima di Ferdinando I. abbiano incominciato ad in-

(1) *Cap. III. §. V. segg.*

(2) *V. sop. cap. III, §. XII.*



introdursi; altrimenti come questi abolì i dritti proibitivi delle osterie (1), così, valendo l'istessa ragione (2), avrebbe aboliti quelli ancora de' forni, trapeti, molini &c. Gli antichi trattavano col jus comune simili questioni di servitù, non avendo mai considerato come Regalia, o dritto di prerogativa ciò che non era che abuso (3). L' Archivio della Zecca ci ha conservate le memorie di qualche Barone, che avendo voluto usar della sua prepotenza in vessare gli abitanti del Feudo con siffatte gravezze, ha subite le giuste pene (4).

XV. Carlo V. nella *pram. de Baronibus* non fece che confermare la legge di Ferdinando, ed espressamente la confermò, estendendola ancora a tutti gli altri dritti proibitivi. La soggiunta da lui fatta della *leg-*

(1) *Pram. l. de Salar. &c.*

(2) E' così certo, che vale l'istessa ragione, che Carlo V. in una determinazione comprese tutti, *V. pram. 14. de Baron.*

(3) V. Yfern. *Que sint Regalia* verb. *flumina navigabilia in princ.*

*Afflict, dec. 288.*

(4) Nel Registro dell' an. 1294. si fa menzione di Oddone di Soliaco Feudatario di Castellaneta, il quale per aver tentato d' introdurre il jus proibitivo del forno, ed altre gravezze, fu privato del Feudo, e de' beni.

*gittima prescrizione, o della consuetudine legitimamente prescritta*, non fu che un' espressione insignificante, perchè in effetto nè l'una, nè l'altra potevano aver luogo. Se la prescrizione vuol giusto titolo, e buona fede, dove manca o l'uno, o l'altra, tutto cade. Sicchè non avendo i Baroni giusto titolo, e per la loro prepotenza avendo contraria la presunzione della buona fede, quelle parole di *legittima prescrizione* a nulla giovano. Rispetto poi alla *consuetudine* è saviissima la riflessione, che sul proposito fa Afflitto (1), dicendo, che *l'atto di una sola persona non induce consuetudine, mentre dal particolare non risulta mai il generale*. Ed inoltre, se i Normanni, gli Svevi, gli Angioini, e gli Aragonesi sempre han vietato i nuovi dazj, e diritti, come mai poteva introdursi consuetudine in opposizion delle leggi? E poichè Ferdinando I. abolì i dritti proibitivi, non andarono a svanire tutti quelli che prima di lui eranli introdotti? Da Ferdinando a Carlo V. non v'è ragion da credere consuetudine, stante la repugnanza del disposto da esso Ferdinando; e se Carlo V. non rievocò, ma  
con-

(1) Dec. 388. n. 7.

confermò quella prammatica , è credibile che avesse voluto autorizzare gli abusi introdotti contro la stessa, e caratterizzare per consuetudine una mera usurpazione?

#### ACQUE FEUDALI.

XVI. **N**on posso qui passar sotto silenzio un sentimento forense, che con stupore de' savj si vede introdotto ne' Tribunali, quando è direttamente opposto ai dettami della natura, ed alle leggi. Parlo delle *acque feudali*, credendo non pochi Baroni sostenere per mezzo di questo i dritti proibitivi de' molini, valchiere, e cose simili; ed altri han anche la sfacciatezza di esigere proventi per lo lavare, per l'irrigare &c.

XVII. L'aria, l'acqua, il fuoco, par che la natura istessa gli abbia esentati dal dritto di proprietà: la loro abbondanza, la scorrevolità, e la facile putrefazione fan' appunto barriera all' umana ingordigia. Essendo infatti quegli elementi di prima ed indispensabile necessità, non poteva altrimenti la provvidenza soccorrere ai bisogni di chi vive su questo globo.

XVIII. Le leggi Romane han seguito le  
trac-

tracce della natura , essendo unifone in ista-  
 bilire la comunione dell' aria , e dell' acqua (1).  
 Vi sono alcuni Dottori , che credono aver  
 effe fatta distinzione tra i fiumi , e le acque  
 de' fiumi , chiamando *pubblici* i primi , *comu-*  
*ni* le seconde ; ma tuttocchè Ottomano (2)  
 provi con saviezza l' erroneità di questa opi-  
 nione , io pure non mi brigo di entrar nell'  
 esame , poichè quando anche si conceda esser  
*pubblica* , o sia dello Stato , la proprietà de'  
 Fiumi , non però puossi negare d'esser comu-  
 ne l' uso di quelli (3) ; ed a colui che ha  
 l' uso accordan tutto le leggi , eccetto la fa-  
 coltà di mutarne il corso (4).

XIX. Queste sane determinazioni combina-  
 no colle leggi feudali presso di noi ricevute.  
 Tra le Regalie non si annoverano se non i  
 fiumi navigabili , e quelli per li quali si fan-  
 no i navigabili (5). Gli altri dunque , che  
 non sono di tal fatta , non possono esser com-  
 presi tra le Regalie ; e per conseguenza ne-  
 meno

(1) §. 1. *Inst. de rer. divis. , l. injuriarum* 13. §.  
 7. *ff. de injur. , l. 2. §. 2. de divis. rer.*

(2) *Ad Inst. lib. 2. prin.*

(3) *L. fluminum* 24. *pr. ff. de damn. infect.*

(4) *L. un. ff. ne quid in flum. public.*

(5) *Feud. lib. 2. tit. 56. quæ sint Regalia.*

meno possono averli per concessione i Baroni.

## A D J U T O R J .

XX. **R** Ichiede il comun dritto feudale, che il vassallo non solamente serva il suo Signore in tutte le occorrenze, ma anche lo ajuti coi consigli, e colle opere nelle sue neccessità (1). Sopra questo fondamento han i Dottori fissata una massima, che quel che deve il liberto al suo padrone, deve il vassallo al suo signore.

XXI. Di questa massima era ben facile, che si abusasse il più potente; e tanto appunto è avvenuto nel Regno nostro, dove i formidabili Baroni non contenti di ricevere dai loro suffeudatarj i giusti e competenti suffidj, fin dai primi principj della Monarchia han incominciato a bersagliar quelli con indoverose collette. Quindi fu neccssitato il Re Guglielmo I. colla sua Cost. *Quamplurimum* metter argine a fissatte irruenze; e perciò

(1) Feud. 2. tit. 6. de Forma fidelitatis &c.

(2) V. Afflic. sup. Const. si Vassallus n. 22.

Et glos. ad Cap. Terrerii videlicet verb. ad credentiam.

Frecc. de subf. lib. 2. num. 46. n. 4.

ciò spiegando il dritto comune (1), stabili i casi, in cui potesse il Signore da'suoi vassalli o sia suffeudatarj esigere le sovvenzioni.

XXII. Ma che giovò questa Costituzione, quando i Baroni l'han poi interpretata ed eseguita a lor talento, comprendendo in essa anche quelli che n'erano esenti? Se la medesima non fu promulgata che per una spiega restrittiva del sopraçennato comun dritto feudale, non poteva per conseguenza aver in oggetto tutti coloro che abitano ne feudi, ma i soli suffeudatarj, che in quei tempi eran moltissimi nel nostro Regno, com'è da vedere nel catalogo di Borrello. E tanto ha fatto, mentre non soggettò al peso degli adjutorj che gli uomini de' Conti, de' Baroni, e de' Militi. La parola *homines* nel linguaggio feudale denota i vassalli (2), nè le nostre Costituzioni, quando di quella si servono, intendono altro (3). Ed in questo senso fu sempre interpretata dagli antichi nostri Dottori,

par-

(1) Così si esprime Afflitto nel commentare detta Const. *Quamplurium* in princ.

(2) V. Du-Change.

(3) Const. *Probationum defectum*.

Const. *in Locis demanii nostri ubique*.

Const. *Comite ve! Borone*.

Const. *Sæpe contingit, quam*.

parlo della glossa (1), d' Isernia (2), di Afflitto (3), di Bartolomeo di Capoa (4), e dagli stessi Capitoli del Regno (5).

XXIII. Per *vassalli* nel senso legale tanto del comun dritto feudale, quanto delle nostre Costituzioni (6) non s'intendono che i feudatarij e suffeudatarij; tra i Dottori antichi non troverassi uno che a questa parola affigga altra idea. Di *vassalli* che prestino il giuramento non per ragione del feudo che ricevono, ma per ragione della giurisdizione a cui stan soggetti (7), nel Regno nostro non vedesi fatta menzione, appunto perchè fin dal principio che s'incominciò a concedere ai Baroni la giurisdizione, furono quelli proibiti per la Costituzione *Quia frequenter*. Ed è ciò tanto vero, che i nostri antichi Giurisperiti son d'accordo in affermare, che *vassalli* senza feudo non vi sono nel Regno (8). Inoltre non v'è d'uopo di autorità dove la leg-

(1) *Ad Const. Quamplurium* verb. *moderate*.

(2) *Ad dictam Const. in princ.*

(3) *Ad dictam Const. in princ.*

(4) *Ad Const. Licentiam* verb. *quero numquid*.

(5) *Cap. Item statuimus, quod Comites, Barones, & alii feuda tenentes* = *Cap. Comites, Barones & Feudatarii*.

(6) *Const. Domini* = *Const. si vassallus*.

(7) *Feud. lib. 2. tit. 5.*

(8) *V. Afflict. ad Const. Prosequentes* n. 20.

legge parla: presso di noi questa vuole, che non si possa costituir vassallaggio senza i quattro essenzialissimi requisiti, del giuramento di fedeltà, del servizio, della giurisdizione, e del feudo, o sia del territorio che si dà coll' investitura (1).

XXIV. Se dunque gli adjutorj si devon esigere ab *hominibus*; se per uomini non s' intendono che i vassalli; se nel Regno nostro non vi sono vassalli senza feudo: ecco provato ad evidenza, che gli adjutorj non si possono esigere che dai suffeudatarj. E così si è osservata la Costituzione prima che i Baroni valendosi delle rivoluzioni da loro stessi suscite, non avessero trovato luogo d' indebitamente approfittarsi. Infatti fu quella emanata da Guglielmo I.; onde se avesse compreso tutti gli abitanti de' feudi, non già i soli suffeudatarj, i Siciliani non avrebbero avuto motivo di lamentarsi di Stefano de Parzio Cancelliere di Guglielmo II., spiegandosi fra dell' altro, *nullos se reditus, nullas exactiones debere, sed aliquoties dominis suis, urgente qualibet necessitate, quantum vellent, sponte*

(1) *Const. Probationum defectum.*



*te & libera voluntate servire* (1). Questo *sponte & libera voluntate* esclude ogni disposizione di legge, che con se porta la coazione; onde bisogna dire, che detta Costituzione con effetto non ebbe di mira che i Vassalli de' Conti, de' Baroni, e de' militi, o sia i di costoro suffeudatarj. Più: tutti i Dottori antichi fan certa testimonianza del vero senso della Costituzione, nè alcuno prima di Marino Freccia ha avuto il coraggio di sostenere, che in virtù di quella tutti gli abitanti de' feudi fossero tenuti agli adjutorj (2).

XXV. Da tutto ciò si rileva il perniciosissimo errore nel parlar comune introdotto di chiamare *Vassalli* tutti gli abitanti de' feudi. Questo abuso senza fondamento è stato per li Regnicoli tanto più esiziale, quanto a causa della denominazione i Baroni han caratterizzati

(1) *Falcand.*

Il motivo per cui allora i Cittadini, quando voleano, liberamente servivano i Signori, era perchè ancora vigeano le raccomandazioni quasi necessarie in quei tempi. Ma Federico poi con somma avvedutezza le proibì; ed in tal guisa cessarono con quelle anche i liberi servizj sopradetti.

(2) *Frec. de subfeud. lib. 2. auth. 2. n. 10.*

Il medesimo cita tutti gli autori, che fanno a nostro pro, nè trova alcuno che sia del suo sentimento.

zati per sudditi quei che non eran tali ; e così han esatto da' loro que' proventi che la legge non accordava .

## A D O E .

XXVI. **D**Opochè le rendite dello Stato furon date in feudo ai Baroni, era ben doveroso , che ai pesi del medesimo questi principalmente fossero tenuti . Ed infatti essendo nata la feudalità in tempi che non spiravano che guerra , il militare servizio si considerò per l' essenza di essa ; ed adempendosi da' Feudatarj a quest' obbligo , già lo Stato veniva ad avere il convenevole emolumento .

XXVII. Ne secoli più bassi siccome i più miti costumi hanno fatto cessare lo spirito e l' entusiasmo marziale , così gli avvanziamenti nelle lettere , ed una migliore cognizione in politica han mostrato quanto eran perniciose in mano de' Feudatarj le armi . Quindi invece del personale servizio s' incominciarono a riscuoter tasse in denaro ; e fin dai tempi di Corrado (1), e di Federico II. (2) si vedon  
le

(1) *Feud. lib. 2. tit. 40.*

(2) *Feud. lib. 2. tit. 55. §. firmiter .*

le medesime poste in uso.

XXVIII. Quando nel nostro Regno furon i Baroni dalla potenza Sovrana tenuti a freno; quando si fecero essi un dovere di prestar quei servizj, ai quali l'astringeva il lor obbligo; quando lo Stato riscosse da' suoi fondi, tuttocchè dati in feudo, le rendite necessarie al suo mantenimento; la forza della Nazione arrivò ad un grado ben rispettabile nell'Europa e fuori. Nei tempi di Guglielmo II. i soli Baroni della Puglia, del Principato, di Abruzzo, e di Terra di Lavoro dovevan mettere in campo circa cinque mila militi, e dieci mila servienti, oltre di quel più, che spesso offerivano spontaneamente (1). Se a proporzione computiamo altri tre mila militi, e sei mila servienti per le Calabrie, Basilicata, e Contado di Molise, eccoci arrivati al numero di ventiquattro mila, senza toccar affatto i Baroni di Sicilia.

XXIX. Ma dopo che colla caduta di Federico II. Imp. andarono le forze del Regno a crollare, ritornò il Baronaggio nell'antica

H 2

anar-

(1) Il Catalogo volgarmente detto di Borrello registrato nell'archivio della Zecca an. 1322. lit. A. fol. 13. ad 63. ci mette a giorno di questa verità.

anarchia, e mentre da un lato non ebbe altra premura che di avvilitare le popolazioni, procurò dall'altro di scuotere ogni dipendenza dal legittimo Sovrano. Allora incominciarono a sentirsi tante limitazioni sull'obbligo del militare servizio; ed è notabile, come Manfredi fu nel Garigliano abbandonato da' Baroni (quando era già a portata di metter in sicuro la quiete de' suoi sudditi) *col pretesto, che l'obbligo loro era solo di militare per la difesa del Regno; come se non fosse difender il Regno, con tal diversione abbattere le forze del nemico* (1).

XXX. Sotto gli auspicj dell'altrui ambizione più crebbe l'indipendenza de' piccioli Dinaſti. In Martino IV., ed in Urbano IV. trovarono i Baroni tanti fautori per ridurre quasi a niente il servizio da loro dovuto: non dover militare fuori del Regno, nè più che per soli tre mesi dell'anno, si considerò una legge inviolabile (2). Carlo II. d'Angiò diede qualche modificazione a questa pretesa legge (3), ma che potea fare quando  
le

(1) Giannon. lib. 19. cap. 1.

(2) Capitula Honorii IV.

(3) Cap. Item statuimus, quod Comites, Barones, & alii fenda tenentes.

le circostanze de' tempi combinavano a sostenere l'anarchia?

XXXI. Intanto s' introdusse nel Regno il plausibile sistema di tassar in denaro il servizio militare, che fu stabilito in poco più della metà di ciò che il feudo annualmente rendea, e fu chiamato col nome di *adua* (1). Ma che pro, se incominciaron subito i Baroni ad escogitare i mezzi per eludere le giuste intenzioni de' Sovrani? Di quell' Esercito di otto mila militi, e sedeci mila soldati, che noi abbiain veduto nei tempi di Guglielmo II., si determina sotto Giovanna II. il mantenimento in sole once venti mila (2), vale a dire cinque ducati per ciascun individuo, foldo, che, non ostante l'eccessivo valore della moneta di quei tempi, ad un milite appena per pochi giorni bastava (3).

XXXIII. Minor male farebbe, se quì si fossero arrestati i Feudatarij. Quando Guglielmo I. diè fuori la *Costit. Quamplurimum* fissava  
H 3 fan-

(1) La parola *adua* ha l' istessa origine che *doana*; V. cap. V. §. V.

(2) Moles §. 4. n. 46.

(3) La provisione ordinaria di un milite era allora ducati venti al mese, siccome con esattezza e distinzione ci fa sapere Angelo di Costanzo lib. 12. in fin.

fando i limiti all'ingordigia de' Baroni verso i vassalli , o sia suffeudatarj , non curò di stabilire come dovean essi regularsi in esiger da questi i necessarj ajuti allorchè andavano a servire il Re (1) , mentre in quei tempi il servizio era personale , e per conseguenza non v'era uopo di tassa ; ma dopo che questi obblighi si transigettero in denaro , era egli indispensabile , che la libertà del Feudatario maggiore fosse ristretta ne' giusti termini . Tanto appunto fece Carlo II. col Capitolo *Comites , Barones &c.* ; ma perchè nei tempi posteriori la parola di *vassalli* dall'ignoranza e dalla prepotenza si estese a tutti gli abitanti de' Feudi , perciò a carico di questi cercarono i Baroni d'indennizzarsi delle tasse da loro pagate . Quindi fu , che siccome riscotevan da' Cittadini la metà di ciò che aveano sborsato , così il servizio che si era fissato per dieci , riducevasi a cinque . Ed ecco lo stabilimento della corrisponsione di poco più della metà della rendita del feudo ridotto a poco più della quarta parte con  
gra-

(1) Il suffeudatario , o vassallo dee per intrinseco obbligo servire il suo Signore quando questi va a servizio del Re , *Const. si Vassallus , Frecc. de Subfeud. lib. 2. auth. 5. n. 14.*

grave danno delle popolazioni.

XXXIV. Nè questo bastò. Han sorpreso Alfonso I. astringendolo di esentargli totalmente dal peso dell' adoa ; e quel Savio Rè ha dovuto annuire per le critiche circostanze de' tempi (1). Ma se le grazie del Sovrano non ledono il terzo , come puossi credere , che abbia voluto Alfonso fare un dono così magnifico al Baronaggio con gravare intanto gli altri sudditi ? E come potevano i Baroni offerire in compenso di tal grazia i carlini ro. a fuoco , quando niun dritto aveano sulle borse de' Cittadini ? nè era della giustizia, che chi non avea dritto disponesse dell' altrui roba , non ad altro oggetto che per fare un beneficio a se stesso .

XXXVI. Ma questa grazia fu rievocata da Carlo V., perchè essendo stata da' Baroni domandata la conferma della medesima , quel savio Monarca gli rimise alle costituzioni del Regno (2). Tanto farebbe bastato per ridurre all' ordine questo capo interessantissimo delle finanze del Regno , se durante il Governo de' Vicerè non avessero i Baroni avuto l' agio di violare impunemente le leggi. Per

H 4

que-

(1) Cap. e Grat. di Alfonso cap. 1.

(2) Cap. e Grat. spedite in Ratisbona cap. 8.

questo motivo essendosi perpetuato l'abuso ; quegli individui dello Stato , che per le costituzioni del Regno ( come Possessori de' pubblici fondi ) e per la giustizia ( come i più ricchi ) dovrebbero mantenerlo , quegli appunto sono esenti da' pesi , ed appena corrispondono una piccola somma per li donativi , piombando sul dorso de' poveri ogni carico .

XXXXII. Ma l'ingiustizia che viene dall'ineguaglianza de' dazj (1) è ormai tempo di più sostenerli nel Secolo XVIII. , e durante il governo di Ferdinando IV. ? Ah ! non sia vero , che sotto le veglianti cure del giustissimo de' Re si senta più questo residuo della Barbarie , quest'ombra del dispotismo de' piccioli Tiranni , e questa nota di disprezzo per la Sovranità . Si uguolino tutti i dazj : e chi più possiede , poichè dallo Stato riceve maggior protezione , più corrisponda in beneficio del medesimo . Se i catasti arriveranno una volta a formarli senza distinzione di beni , ciò appunto farà uno de' principali capi della felicità di questo Regno .

CON-

(1) V. *sup.* Cap. III, §. V. *seqq.*



## GONCHIUSIONE.

**I** Dritti e le prerogative de' Baroni , per quanto sin' ora si è divisato , già portano in fronte l' usurpazione ; e la ragion naturale , l' istoria , e le leggi le condannano . Le miserie non meno delle popolazioni , che de' Baroni stessi , par che d' accordo de' due ceti non dettino che l' abolizione di quegli abusi . Il Governo è tutto intento a facilitare i mezzi della prosperità e felicità del Regno . Ferdinando , l' ottimo de' Monarchi , non agogna che al bene della Nazione , la quale giustamente lo stima la sua delizia . Tutto adunque combina , perchè si veggia finalmente la Giurisprudenza Forense ridotta ai sani principj , reintegrato lo Stato de' dritti ingiustamente perduti , e sciolti all' Agricoltura , ed al Commercio i ferrei ceppi , che sono indivisibili compagni delle abominazioni sin' ora descritte .

II. Ma non fiam forse in imbarazzo per quei pochi Baroni , che de' dritti suddetti han dalla Corte la concessione ? no certamente : i fatti particolari de' Principi non mai vengon in collisione colle leggi generali , e queste come poggiate sulle basi fondamentali dello Stato ,  
de-

debbon sempre aver la preferenza : ai privilegi ad esse opposti altro la ragione non accorda , che l'indennizzazione .

III. Se l' indennizzazione vien prescritta dalla natura a favore di chi ha posseduto con giusto titolo , vien dalla natura istessa aborrita l'usurpazione . La savia condotta del nostro Governo sull' indennizzazione de' possessori de' passi aboliti , ha illuminata la Giurisprudenza intorno a questo punto interessantissimo ; e sarebbe oggi desiderabile , che per tutti i dritti Baronali l' istesso metodo si adottasse . Anche Arato da Sicione , che per la quiete della sua Repubblica avea posto in mente di contentare col proprio denaro tanto gli Esuli ripatriati , i quali de' loro beni erano stati spogliati , quanto i detentori di questi beni , non buttò l' oro alla rinfusa , ma con piena cognizion di causa , per non dar mano alle ingiustizie de' predoni (1) .

IV. L'abolizione delle Baronali Giurisdizioni , che con più energia vien dalla ragione e dalla Politica inculcata , che dall' ordine delle giu-  
di-

(1) Cic. de Offic. lib. 2. §. 81.

*Adhibuit sibi in consilium quindecim principes, cum quibus causas cognovit & eorum qui aliena detinebant, & eorum qui sua amiserant .*

dicature , e dalla quiete de' popoli viene premurosamente richiesta , sembra nondimeno dover portare maggiori esami sull'indennizzazione de' Possessori . Agevola però tal discussione il riflettere , che i fatti de' Principi conviene sempre interpretarli nel senso più retto ; onde se han essi smembrato dalla Sovranità ciò che non poteasi dividere , creder si dee , che non la giudicatura , ma i soli proventi giurisdizionali abbian concesso (1) . Ed in effetti la giurisdizione , sia la semplice nozione , sia l'impero misto , e mero , in se stessa è preziosissima , e fa il principal decoro della Corona (2) ; ma per li Baroni non ha altro valore , che quello che danno i proventi che da quella emanano . E' dessa per li medesimi un peso , mentre oltre del gravoso carico di scegliere il Giudice , e d'invigilare per la giustizia , si rendono mallevadori del procedere altrui . Nel valutare adunque ciò che importa l'indennizzazione , pare indubitabile , che non altro debba entrare in calcolo , che i proventi giurisdizionali , dopo però dedotti i pesi che per l'amministrazione di

(1) *V. Rothium Pand. Feudal. cap. 9. general. §. 1. & 2.*

(2) *Const. Ea que ad speciale.*

di giustizia occorrono (1).

V. Abolizione de' dritti, esame delle concessioni, ed indennizzazione de' giusti possessori, sono le regolari procedure, che la ragione detta, e che fin ora l'illuminato Governo ha adottato (2). Ma che diremo de' territorj de' Baroni, su de' quali non comparisce l'usurpazione con quei caratteri di evidenza, che ne' dritti feudali si scorgono? L'attentare ai dritti sacrosanti della proprietà è quel che più abborre la natura: mentre adunque si è declamato contro l'ingiustizia di tanti abusi, non si è inteso ledere in menomo punto i legittimi dominj. Ma come conoscere la legittimità? Poichè il servizio feudale è imprescrittibile (3), il pagamento dell'adua

(1) Se in quest'operetta vi fosse luogo di progetti, non mancherei di proporre, che togliendosi ai Baroni il dritto di eleggere il Governatore, ed i Giudici di appello, con rilasciarsi soltanto in di loro beneficio i proventi giurisdizionali, dedotti i pesi, sarebbe un'operazione quanto giusta (mentre non leverebbe ad essi che il mezzo di opprimere i popoli), altrettanto proficua per l'amministrazione di giustizia. Nè sarebbe in tal caso da temere delle transazioni, che di ciascun delitto fanno i Baroni, poichè quando l'interpettazione delle leggi sarà de' Regj ministri, quando la giustizia sarà nelle mani di persone imparziali, quando la voce sovrana avrà allontanate le prepotenze, ed i piccoli dispotismi, allora le volute *Lettere Arbitrarie* nulla più significheranno.

(2) V. sop. §. III.

(3) L. *Comperit C. de prescript. 30. vel 40. annor. Const. Consuetudinem pravam hactenus.*

adoa è la norma sicura de' giudizj: non puossi detēnere per feudale ciò che alle leggi de' feudi non è subordinato.

VI. Ma se nei Regj Quinternioni non sono del Feudo disegnati i confini, ecco un' articolo, in cui la perspicacia, e la ortezza de' Giudici han bisogno di maggiormente esercitarsi; non si dovrebbe però stimare di poco conto l' argomento tratto dalla proporzione dell' effettiva rendita del Feudo colla tassa dell' adoa: l' improporzione dinoterebbe sempre una frode punibile, sia stata in danno del Fisco, sia stata in danno dell' Università.

VII. Siano intanto fissati i dominj, sian sicuri i Baroni del possesso de' loro territorj: resta però anche da considerare, che differente è la proprietà di un privato, il quale non acquista che co' proprj sudori, dalla proprietà de' Feudatarj, i quali posseggono i pubblici fondi. Si è sopra notato (1), che debbono esser tali fondi soggetti alle disposizioni della pubblica Economia; e perciò se i terratici, e le decime sostituite ai terratici, si convertissero in fissi canoni in denaro, non

(1) Cap. IV. §. XXII. not.

farebbe questo un sollievo per le oppresse popolazioni, ed un vantaggio per gli Feudatarj? Il savio ed umano Principe Teodorico non trovò cosa più conveniente pel bene di alcune Provincie, particolarmente de' Bruzj, e de' Lucani, che di commutare in moneta le prestazioni da esse dovute in generi (1); e ne tempi nostri abbiain veduto praticarsi l'istesso metodo dalla Giunta di Corrispondenza della *Cassa Sagra di Calabria* con somma lode di que' degni Ministri (2). Infatti questo cambio rendendo certi i coloni del possesso della loro roba, e del prodotto delle proprie fatiche, ed esentandogli dalle concussioni de' Baronali Ministri, gli anima all'agricoltura; e dall'altro canto fa una rendita certa per li Feudatarj, allèviandogli contemporaneamente dal maggior peso dell'esazione.

IN-

(1) Cassiodor. *Variar. lib. 1. ep. 24.*; & *lib. XI. ep. 39.*

(2) Nella causa tra la mensa Vescovile di Gerace, e varie Università.

# I N D I C E <sup>127</sup>

## D E' C A P I T O L I .

DISCORSO PRELIMINARE .

CAP. I. **S**tato delle nostre 'Provincie prima  
del Re Ruggiero . . . pag. 1

Popolazione . . . 1

Dominj . . . 7

Tributi . . . 13

CAP. II. Origine de' fondi , e dritti feudali . . . 22

Dritto di conquista , e servitù della gleba . 24

Condominio de' primi Normanni . 36

Convenzioni . . . 39

Cessione de' Sovrani . . . 40

CAP. III. Dritti feudali ingiusti . . . 41

Prescrizione . . . 41

Raccomandati . . . 47

Grandi Baroni . . . 48

CAP. IV. Dritti territoriali de' feudi . . . 53

Confini de' feudi . . . 53

Terratici . . . 55

Decime . . . 56

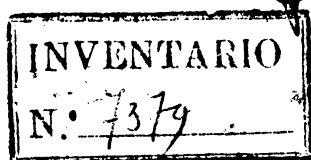
Ghiandaggi , erbaggi &c. . . 62

Fide . . . 69

CAP.

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 128                               |     |
| CAP. V. Gabelle Feudali .         | 74  |
| Baglive .                         | 74  |
| Doane .                           | 76  |
| Plateatici .                      | 77  |
| Plateatici, e Passi .             | 80  |
| Portolanie .                      | 86  |
| Assise, pesi, e misure .          | 90  |
| CAP. VI. Prerogative de' Baroni . | 93  |
| Giurisdizione .                   | 95  |
| Angarie, e perangarie .           | 101 |
| Dritti proibitivi .               | 103 |
| Acque Feudali .                   | 107 |
| Adjutorj .                        | 109 |
| Adoe .                            | 114 |
| CONCHIUSIONE .                    | 121 |

IL FINE

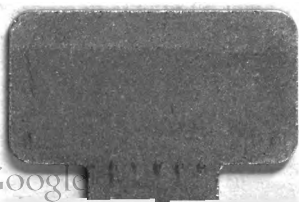


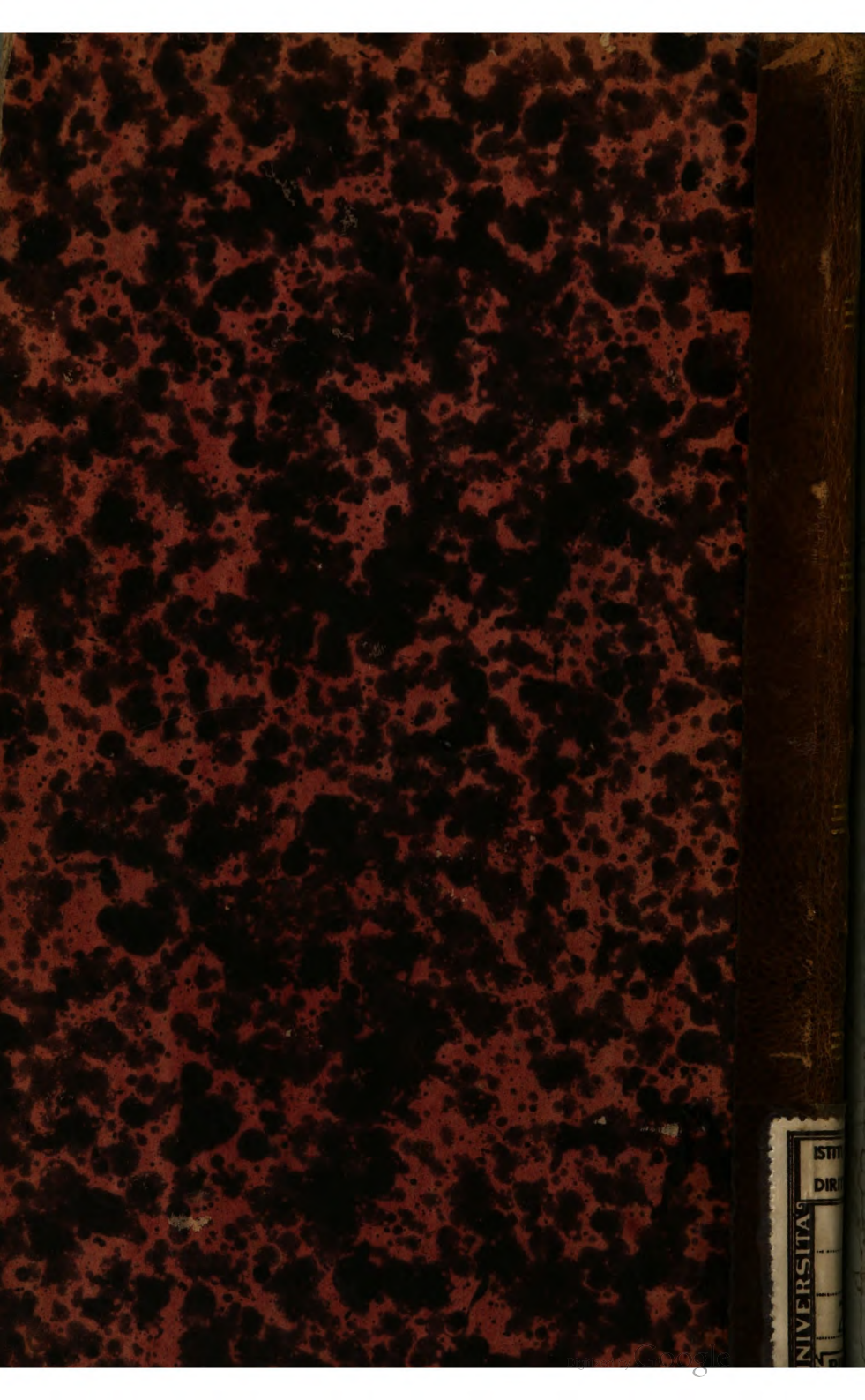






541





ISTIT  
DIR  
NIVERSITA